

	<p>COMUNE DI RAVENNA Servizio Appalti e Contratti U.O. Gare e Contratti LL.PP.</p>	<p>ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification</p>  <p>Sistema di Qualità certificato per: Progettazione, programmazione, affidamento, direzione lavori dei lavori pubblici e delle manutenzioni; gestione espropri.</p>	<p>RAVENNA 2015</p> <p>CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA</p>
---	---	--	--

Numero di riferimento attribuito al dossier (Numero Pratica): **2015/06.05/99**

CIG: 6230404407- CUP: C61B14000210004

Bando di gara

PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO PUBBLICO AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPAZI EDIFICIO IN VIA MAGAZZINI POSTERIORI ANGOLO VIA D'ALAGGIO

Il presente bando di gara con i relativi moduli allegati sono in pubblicazione sul sito Internet www.comune.ra.it (<<profilo di committente>> della stazione appaltante, art. 3, comma 35, del D.Lgs. 163/2006) dal **22.06.2015** al **22.07.2015**.

Il Comune di Ravenna, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale 797 del 30.12.20014, di approvazione del progetto definitivo/esecutivo, della determina dirigenziale DO n. 84 del 5/6/2015 avente ad oggetto "Progetto definitivo/esecutivo per la ristrutturazione spazio edifici in Via Magazzini Posteriori angolo Via D'Alaggio (ex magazzino Darsena) per progetto Colabora" rettifica capitolato speciale d'appalto e schema di contratto, e della determinazione dirigenziale F7 del 18/06/2015 - determina a contrarre ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 - indice una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto pubblico di lavori in oggetto.

Il progetto definitivo/esecutivo è stato validato dal Rup, ing.Claudio Bondi, in data 22/12/2014.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI RAVENNA – Servizio Edilizia – U.O. Edifici non vincolati
Indirizzo postale: Piazza del Popolo, 1 – 48121 Ravenna – Italia - *Indirizzo Internet:* <http://www.comune.ra.it>; *Posta elettronica:* appaltiecontratti@comune.ra.it - *Fax:* +39 0544.482472.

Responsabile del procedimento: ing. Claudio Bondi – Servizio Edilizia – U.O. Edifici non vincolati

Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi a: ing. Claudio Bondi (tel. +39-0544 482711) e/o Marino Venturi (tel +39-0544 482697).

Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi ai seguenti numeri: 0544-482812

Si rende noto che – oltre alle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 - tutte le informazioni relative agli **esiti di gara** (l'elenco delle offerte presentate, le eventuali esclusioni, l'aggiudicazione e la graduatoria finale) saranno pubblicate, e quindi liberamente consultabili, entro cinque giorni dall'aggiudicazione provvisoria sul sito Internet www.comune.ra.it.

1BIS – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L' AVCPASS

Si rende noto che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Disposizioni per la gara

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono **obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS**, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, **nonché acquisire il "PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della succitata delibera della ex-AVCP, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

I concorrenti devono inserire le informazioni relative ai requisiti di ordine generale e alcuni documenti relativi ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale, specificamente descritti nel successivo art. 17 del bando di gara, mediante il sistema AVCPass, secondo quanto previsto dalla deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e dal relativo manuale utente.

Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti competenti.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG della presente gara, cui intende partecipare.

Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta A) contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le dichiarazioni sostitutive richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.

Per tutti i profili tecnici ed operativi dell'accesso al sistema AVCPass si fa rinvio alla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, alla quale gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono attenersi.

Nei successivi articoli del presente bando di gara relativi ai requisiti di accesso richiesti per la partecipazione alla gara, sono specificati gli elementi che l'operatore economico deve inserire nel sistema AVCPass o i documenti che deve inserire nel sistema stesso per la comprova dei requisiti dichiarati.

Si precisa che qualora nel corso della verifica dei PASSOE e/o in qualsiasi altra fase della procedura di aggiudicazione si verificano interruzioni nelle funzionalità del sistema AVCPASS, al fine di non aggravare i tempi procedurali dell'appalto, si procederà alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali.

2. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006.

3. LUOGO DI ESECUZIONE, OGGETTO, IMPORTI E NATURA DEI LAVORI E DELLE PRESTAZIONI DA EFFETTUARE, MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO, EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI E CPV (Vocabolario comune per gli appalti):

3.1 luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori: Comune di Ravenna – via Magazzini Posteriori angolo Via D'Alaggio.

3.2 oggetto dell'appalto: l'oggetto dell'appalto consiste nella esecuzione di interventi per la gran parte posti all'interno dell'edificio ex magazzino della Dogana posto in Darsena e finalizzati alla creazione di uffici da destinare a nuove attività per i soggetti coinvolti nel progetto Colabora. I lavori consistono nel recupero di una porzione del fabbricato adiacente all'attuale sede distaccata della Polizia Municipale.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste da tutti gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo posto a base della presente gara ed in coerenza all'offerta tecnica ed economica presentata.

3.3 importo complessivo dell'appalto (compresi gli oneri per la sicurezza per l'attuazione del PSC- D.Lgs 81/08): Euro 245.000,00= (Euro duecentoquarantacinquemila/00), al netto di IVA, suddiviso come segue:

		Euro
a	Importo lavori a misura (soggetto a ribasso)	206.025,38
b	Stima del costo per l'attuazione del PSC - D.Lgs. n. 81/08 (non soggetto a ribasso)	4.952,65
c	Lavori in economia (non soggetti a ribasso)	34.021,97
	Totale in appalto (a + b + c)	245.000,00

3.4 importo non soggetto a ribasso d'asta: € 38.974,62= di cui

3.4.1 € 4.952,65 per costi della sicurezza per l'attuazione del PSC – D. Lgs 81/08

3.4.2 € 34.021,97 per lavori in economia;

3.5 Importo assoggettabile a ribasso d'asta: Euro 206.025,38=

Tutti gli importi sopra riportati sono al netto di IVA.

3.6 Lavorazioni di cui si compone l'intervento

Ai sensi dell'articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, **i lavori sono classificati nella categoria prevalente «OG1 – Edifici civili e industriali» e sono previsti lavori appartenenti alla categoria scorporabile «OG11 – Impianti tecnologici».**

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono così ripartite:

Lavorazione	categoria	qualificazione obbligatoria (si/no)	Lavorazioni relative a strutture, impianti e opere speciali	importo (euro)	%	indicazioni speciali ai fini della gara	
						prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
Edifici civili e industriali – costruzione, manutenzione o ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.	OG 1	SI		166.435,62	67,93%	Categoria prevalente	nella misura massima del 30%
Impianti TECNOLOGICI tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie SO 3, OS 28 e OS 30	OG11	SI	SI	78.564,38	32,07%	scorporabile	nella misura massima del 30%
Totale lavori (compresi costi per la sicurezza e lavori in economia)				245.000,00	100,00%		

➤ Per quanto riguarda le lavorazioni di cui alla **categoria prevalente OG 1** è richiesta, pena l'esclusione, la qualificazione SOA nella categoria OG1, con classifica adeguata ai lavori da assumere (classifica I).

➤ Per quanto riguarda le lavorazioni di cui alla predetta **categoria scorporabile OG11**, essendo la stessa una categoria di lavorazioni per impianti ed opere speciali di cui all'art 12 comma 1 della legge 80/2014 di importo non superiore ad Euro 150.000,00 ma con un'incidenza maggiore del 15% dell'importo totale dei lavori in appalto, possono essere realizzate dall'appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, solo se qualificato come segue:

a) **requisiti di cui all'art 90, comma 1, del DPR 207/2010**, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo (ove per lavori analoghi, si intendono rigorosamente ed esclusivamente lavori coerenti con la declaratoria relativa alla categoria OG 11 di cui all'allegato A del DPR 207/2010 e pertanto dovranno riguardare, nei limiti specificati all'art 79 comma 16 del DPR 207/2010, "un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28, OS 30"). Si dovrà pertanto trattare di lavori precedentemente eseguiti al cui interno, per ciascuno di essi, siano presenti lavorazioni riconducibili a tutte e tre le categorie OS 3, OS 28 e OS 30 in percentuali rispettivamente non inferiori al 10%, 25% e 25%. Il requisito può essere ridotto alla misura non inferiore al 70% di Euro 78.564,38 con contestuale obbligo di subappaltare la parte di cui non è posseduta la qualificazione, comunque non superiore al 30%. In questo caso il subappalto non può essere, senza ragioni obiettive suddiviso; la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto (art 37 comma 11 Dlgs 163/2006). L'importo della parte di cui non si possiede la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltata (c.d. subappalto necessario o sostanziale) deve concorrere alla qualificazione nella categoria prevalente (art 92 comma 7 DPR 207/2010).

oppure

b) **Attestazione** di cui all'art. 40, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata in **categoria OG 11 classifica I**

Vincolo esecutivo: Ai fini dell'esecuzione delle opere di cui alla categoria scorporabile è richiesto il possesso delle abilitazioni di cui al Decreto 37/2008 lettera "a" e/o "c".

I concorrenti **possono** indicare di voler subappaltare fino al 30% delle lavorazioni della categoria prevalente e fino al 30% della categoria scorporabile nel rispetto di quanto previsto dall'art 37 comma 11 del Dlgs 163/2006.

Ai fini della partecipazione alla presente gara i concorrenti, oltre a quanto previsto nel presente articolo, devono

obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico finanziari richiesti al successivo art. 11 del presente bando di gara.

3.7 Modalità di determinazione del corrispettivo: il contratto sarà stipulato a misura ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006.

Si precisa che l'offerta economica, come sarà in seguito ulteriormente specificato, dovrà essere formulata mediante **ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.**

3.8. Eventuale suddivisione in lotti: l'appalto non è suddiviso in lotti.

3.9. CPV relativo all'oggetto principale del contratto: 45454000-4 *Lavori di ristrutturazione*

4. TERMINE ULTIMO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI: giorni **150 (centocinquanta)** naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna lavori. In caso di ritardo nell'ultimazione delle opere sarà comminata una **penale** giornaliera nella misura e con le modalità previste dall'art. 15 del capitolato speciale d'appalto e dall'art. 8 dello schema di contratto.

L'amministrazione si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza, subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell'art. 11, comma 9, quarto ed ultimo periodo del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

5. DOCUMENTAZIONE

Per l'acquisizione della documentazione tecnica (CD/DVD), l'impresa interessata dovrà rivolgersi direttamente alle copisterie che verranno indicate dal Servizio Edilizia (tel.+39-0544-482697) e provvedere al pagamento dei relativi costi di riproduzione.

Il presente **bando di gara** come pure **i modelli allegati (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4, Allegato 5 e Allegato 6)** per la formulazione della domanda, delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'offerta, sono disponibili sul sito Internet del Comune di Ravenna all'indirizzo: <http://www.comune.ra.it/>

Si allega altresì modello per la giustificazione dei prezzi che i concorrenti dovranno utilizzare nel caso in cui siano sottoposti a verifica di congruità da parte del Rup. Pertanto il concorrente è tenuto ad utilizzare il predetto modello per tutti i prezzi per i quali il Rup chiederà le giustificazioni con la suddetta modalità.

5.1 CHIARIMENTI: E' possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all'appalto, ottenere **chiarimenti** in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, **ing. Claudio Bondi, al numero di fax: +39-0544-482630_o agli indirizzi email (cbondi@comune.ra.it / mventuri@comune.ra.it), entro e non oltre il giorno 10.07.2015.**

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, verranno fornite tempestivamente e comunque almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: <http://www.comune.ra.it/>

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE, DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE E SOPRALLUOGO:

6.1. termine ultimo per la ricezione delle offerte: **ore 12,30 del giorno 22.07.2015.**

6.2. indirizzo di ricezione delle offerte: Comune di Ravenna – Ufficio Archivio Protocollo, Piazza del Popolo, 1 – 48121 Ravenna –Italia;

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel presente bando di gara;

6.4. sedute di gara:

6.4.1. prima seduta pubblica (di apertura delle **buste "A"** contenenti la documentazione amministrativa e - nel caso in cui non si renda necessario interrompere il procedimento, come per esempio per il soccorso istruttorio di cui all'art. 38, comma 2-*bis* e di cui all'art. 46, comma 1-*ter* del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - **della busta "B"** contenenti le offerte tecniche): **il giorno 27.07.2015, alle ore 9,00** presso la Residenza Comunale, Piazza del Popolo, 1 - 48121 Ravenna;

6.4.2. le Buste "B" contenenti le offerte tecniche saranno poi esaminate in sedute riservate;

6.4.3. seduta pubblica (di apertura delle **buste "C"**): il giorno, l'ora e il luogo di questa seduta pubblica saranno comunicati ai concorrenti tramite fax inviato con almeno 48 ore di anticipo sulla data della seduta stessa e saranno anche pubblicizzati sul sito internet del Comune di Ravenna.

6.4.4. il giorno, l'ora e il luogo delle eventuali **ulteriori sedute pubbliche** (nel caso in cui si rendano necessarie in seguito ad interruzioni del procedimento per il soccorso istruttorio di cui all'art. 38, comma 2-*bis* e di cui all'art. 46, comma 1-*ter* del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., o in seguito a integrazione o regolarizzazione da parte dei concorrenti del PASSOE, nonchè per il procedimento di verifica di anomalia delle offerte), saranno comunicate ai concorrenti tramite fax inviato con almeno 48 ore di anticipo sulla data delle sedute stesse.

6.5 visita dei luoghi: si precisa, inoltre, che si richiede ai concorrenti, **a pena di esclusione**, di effettuare un sopralluogo, sul posto dove debbono eseguirsi i lavori. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal:

- titolare o rappresentante legale dell'impresa;
- direttore tecnico;
- dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa;

Il sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con l'assistenza di un tecnico del Comune.

La visita dovrà essere effettuata esclusivamente in una delle seguenti giornate:

- **02.07.2015 ore 9,30;**
- **07.07.2015 ore 15,00;**
- **16.07.2015 ore 9,30;**

La visita deve essere prenotata telefonicamente al numero di tel. **+39-0544-482712** (sig.ra Laura Ruggero) ovvero **+39-0544-482652** (sig.ra Rosaria Ragone) e confermata via fax al numero **+39-0544-482630**, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già costituiti o da costituirsi, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori. **La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.**

Il punto di ritrovo per l'effettuazione del sopralluogo, salva diversa comunicazione da parte del competente ufficio comunale, sarà in viale Berlinguer, n. 68 - Ravenna;

7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara ma soltanto i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, o persone da essi delegati, potranno formulare dichiarazioni da risultare a verbale.

8. GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA: l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente, nel rigoroso rispetto delle modalità e di tutte le prescrizioni dettate dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e dal successivo art. 16 del presente bando di gara. Tale cauzione copre la mancata stipula del contratto per fatto dell'affidatario ed il versamento della sanzione pecuniaria di cui all'art 38 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006 e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari sarà restituita, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, tramite posta ordinaria. I concorrenti non aggiudicatari possono anche ritirare direttamente la cauzione presso l'ufficio che sarà indicato nelle comunicazioni riguardo l'intervenuta aggiudicazione definitiva che l'amministrazione è tenuta ad effettuare ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Cauzione definitiva

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La cauzione definitiva deve essere pari al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale e dovrà essere resa contestualmente alla firma del contratto. Detta percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data del certificato di collaudo provvisorio dei lavori.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 75 e dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, **10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori**, l'esecutore è altresì obbligato a stipulare **polizza assicurativa ex art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006**. Tale polizza deve essere prestata per le somme indicate al punto f) dell'art. 15-bis del presente bando di gara.

* * *

Le garanzie e cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, ove previste, ed in conformità a

quanto previsto dagli articoli 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

9. MODALITA' ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO:

9.1 finanziamento: è assicurato da risorse accertate in avanzo vincolato gestione 2014 (deliberazione G.C. n. 174/2015) e da contributi RER, le cui disponibilità sono subordinate ad una specifica variazione di bilancio 2015 che l'Amministrazione comunale dovrà operare dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017 in corso di perfezionamento.

9.2 pagamenti: i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli articoli **12 e segg.** dello schema di contratto e dagli articoli **19 e segg.** del capitolato speciale di appalto.

Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 26 ter del D.L. n. 69 del 21/06/2013, convertito con L. n. 98 del 20 agosto 2013, n. 98, nonché dell'articolo 8, comma 3-bis del D.L. 31.12.2014, convertito in **legge 27.2.2015 n. 11**, si precisa che, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, **è prevista la corresponsione a favore dell'appaltatore di una anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale**, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

Il predetto articolo 8 infatti, con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 31.12.2014 (la legge 27.2.2015 n. 11 in vigore dal 1.3.2015) e fino al 31 dicembre 2015, prevede che l'**anticipazione** di cui all'articolo 26-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, **e' elevata al 20 per cento dell'importo contrattuale.**

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) dello stesso decreto legislativo n. 163/2006, anche se non ancora costituiti. E' inoltre consentita la partecipazione a concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 47, del D.Lgs. 163/2006.

11. REQUISITI DI ORDINE GENERALE, TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO-FINANZIARI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:

11.1. Requisiti di ordine generale

Per poter partecipare alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto, sono richiesti, **a pena di esclusione**, i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. **Tali requisiti devono essere posseduti al momento di scadenza di presentazione delle offerte.** In particolare saranno esclusi dalla partecipazione alla procedura i soggetti che incorrono nelle cause di esclusione di cui all'art. **38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.**

Per la partecipazione alla presente procedura di affidamento è richiesto, **a pena di esclusione**, di non trovarsi in situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano la possibilità di partecipare a gare di appalto pubbliche.

Relativamente alla presente procedura di appalto si applicherà quanto sostenuto dall'ANAC nella Determinazione n. 5 del 08.04.2015 ove si afferma – relativamente all'ipotesi del concordato "in bianco" di cui all'art. 161, comma 6, della legge fallimentare - che costituisce causa ostativa alla partecipazione alla gara esclusivamente la pendenza del concordato liquidatorio, mentre laddove non si possa ravvisare la pendenza di un concordato liquidatorio, come nel caso in cui penda quello "in bianco" con effetti prenotativi di continuità aziendale, l'impresa non può ritenersi carente del requisito prescritto dalla lettera a) dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

In quest'ultimo caso, tuttavia, rilevate anche le non univoche pronunce giurisprudenziali sul punto, ed al fine di non aggravare in maniera eccessiva e spropositata i termini di conclusione del procedimento di affidamento del contratto, si prescrive, a carico dell'aggiudicatario provvisorio, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, di presentare la documentazione di cui all'art. 186-bis comma 4 della legge fallimentare entro **il termine di 60 giorni** a decorrere dall'ultima seduta pubblica di gara nella quale si proclama l'aggiudicazione provvisoria, termine prorogabile di ulteriori 30 gg in caso di comprovate ed adeguatamente motivate esigenze.

Relativamente alla presente procedura si richiede che l'operatore economico eventualmente indicato quale ausiliario ai sensi dell'art 49 del Dlgs 163/2006 (colui che interviene nella procedura di gara ad ausilio del concorrente ai fini qualificatori) non versi in situazione di concordato preventivo con continuità aziendale (art 186 bis della legge fallimentare). Non si ritiene infatti possibile che l'ausiliario ricorra a sua volta ad altro operatore economico ai fini ausiliatori (art 186 bis comma 4 lett b) legge fallimentare). Non è pertanto consentita l'individuazione di un operatore

economico, in qualità di ausiliario del concorrente, che versi in situazione di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art 186 bis della legge fallimentare (sia che abbia solo presentato istanza (art 186 bis comma 3 bis della legge fallimentare) sia che risulti già ammesso alla procedura (art 186 bis comma 4 della legge fallimentare)

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis ed f), del D.Lgs. 163/2006 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del medesimo D.Lgs. 163/2006, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, pena l'esclusione, da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete .

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

I consorziati - relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 dichiarano di concorrere, devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui al presente articolo 11.1., da dimostrarsi, in sede di offerta, mediante apposite dichiarazioni sostitutive, utilizzando preferibilmente il modulo Allegato 2).

Ai sensi della sentenza del C.d.S. Ad. Plenaria del 20 maggio 2013, n. 14, si precisa che non sono consentite designazioni di secondo grado o "a cascata", come anche specificato nell'art. 11.1 del presente bando di gara, pertanto le dichiarazioni di eventuali consorziati di secondo grado o cascata, non saranno nemmeno prese in considerazione.

In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere modificati. Qualora, successivamente alla stipula del contratto ed alla consegna lavori, uno o più dei soggetti assegnatari dovesse essere modificato per cause eccezionali adeguatamente motivate, l'Amministrazione committente può autorizzare la sostituzione, purché i nuovi consorziati che subentreranno come esecutori non abbiano partecipato in qualsiasi forma alla presente gara.

11.2. Requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari per l' esecuzione dei lavori (caso di concorrente stabilito in Italia)

I concorrenti devono possedere, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui all'art. 6.1 del presente bando, a pena di esclusione:

- **attestazione di qualificazione** di cui all'art. 40, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 163/2006, **in corso di validità**, rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata ai sensi degli articoli 64 e ss. del D.P.R. 207/2010, che documenti il possesso della qualificazione in categoria/e e classifiche adeguate ai lavori da assumere, in conformità a quanto previsto dagli articoli 60, 61 e 92 del D.P.R. 207/2010.

Richiamato e confermato quanto previsto al precedente art 3.6 il possesso dei requisiti per la categoria OG11, essendo l'importo relativo a tali lavorazioni inferiore a 150.000= euro, può essere provato, oltre che dalla attestazione SOA nella predetta categoria di lavorazioni, tramite i requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo (ove per lavori analoghi si intendono rigorosamente ed esclusivamente lavori coerenti con la declaratoria relativa alla categoria OG 11 di cui all'allegato A del DPR 207/2010 e pertanto dovranno riguardare, nei limiti specificati all'art 79 comma 16 del DPR 207/2010, "un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28, OS 30"). Si dovrà pertanto trattare di lavori precedentemente eseguiti al cui interno, per ciascuno di essi, siano presenti lavorazioni riconducibili a tutte e tre le categorie OS 3, OS 28 e OS 30 in percentuali rispettivamente non inferiori al 10%, 25% e 25%.

Subappalto necessario: Il concorrente, singolo o raggruppato, qualificato per la categoria prevalente, che non possieda per intero la qualificazione nella **categoria scorporabile OG11** (deve in ogni caso possederne almeno il 70% in quanto le relative lavorazioni sono subappaltabili nel limite del 30%), **è obbligato ad indicare in sede di offerta, a pena di esclusione, la volontà di subappaltare dette lavorazioni.** Si applica l'art 92 comma 7 del DPR 207/2010.

In questo caso il concorrente è tenuto ad indicare, già in sede di offerta, l'esatta ragione sociale e sede legale del

subappaltatore e a dichiarare che, per quanto a propria conoscenza, lo stesso è in possesso dei requisiti morali e dei requisiti speciali coerenti con l'entità delle lavorazioni allo stesso subappaltate (specificando se tramite attestazione SOA o tramite art 90 DPR 207/2010). Tale ultima richiesta è fondata su precisi orientamenti giurisprudenziali (*Consiglio di Stato sez V 21.11.2012 n. 5900, Consiglio di Stato sez. VI 02.05.2012 n. 2508, Consiglio di Stato Sez. IV 04.05.2015 n. 2223*) in base ai quali la dichiarazione di cui all'art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 relativa all'indicazione, in sede di offerta, dei lavori che gli operatori economici offerenti intendono subappaltare deve essere intesa nel senso che la dichiarazione in questione possa essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente sia a propria volta in possesso delle qualificazioni necessarie per l'esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto del subappalto (ossia, nelle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una *facoltà*, ma non anche una via necessitata per la partecipazione alla gara). Al contrario, la dichiarazione in questione deve contenere anche l'indicazione dell'impresa subappaltatrice (nonché una dichiarazione attestante il possesso in capo a quest'ultima dei requisiti di qualificazione) nelle ipotesi in cui il ricorso al subappalto si renda necessario a cagione del mancato, autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione.

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea)

I concorrenti devono possedere i requisiti secondo quanto previsto dall'articolo 47 del D.Lgs. 163/2006.

* * *

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d), e), e bis) ed f), del D.Lgs. 163/2006 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del medesimo D.Lgs. 163/2006, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per l'esecuzione dei lavori di cui al presente punto 11.2, devono essere posseduti, **pena l'esclusione**, da ciascun soggetto del raggruppamento:

- in caso di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale o di tipo verticale, secondo quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 92, comma 2 o comma 3 del D.P.R. 207/2010;
- in caso di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale o di tipo misto, ciascun soggetto del raggruppamento che assume una quota parte delle lavorazioni riconducibili alla medesima categoria, prevalente e/o scorporata, deve comunque possedere idonea attestazione SOA nella categoria e con classifica adeguata alla rispettiva quota di lavorazioni assunte (corrispondente alla rispettiva quota di partecipazione al raggruppamento stesso).

Ai sensi dell'art. 61, comma 2 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica **incrementata di un quinto**; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad **almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara**. Nel presente appalto ciò comporta che per usufruire della possibilità dell'incremento di un quinto della propria classifica l'impresa raggruppata o consorziata **dovrà possedere, a pena di esclusione, almeno la classifica I[^] nella categoria dei lavori che intende assumere**.

Ai sensi dell' art. 92, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207/2010, il rispetto della quota minima di possesso dei requisiti del 40% da parte della mandataria è imposto unicamente in relazione alla ipotesi di raggruppamento orizzontale: infatti, posto che i componenti dell'A.T.I. eseguono tutti la medesima prestazione, giustamente il legislatore ha inteso salvaguardare la stazione appaltante, assicurando che ciascun associato partecipi effettivamente alla esecuzione della commessa e che la mandataria mantenga il ruolo principale; viceversa nel raggruppamento verticale, le esigenze che giustificano i suindicati precetti sono soddisfatte dalla distinzione delle opere da eseguire, siano essi lavori o servizi, tra categoria prevalente o principale e categoria scorporabile o secondaria. Nel caso di A.T.I. miste, il limite del 40%, che nella buona sostanza, vuol dire, comunque partecipazione maggioritaria della mandataria, va verificato non con riguardo all'intero appalto ma rispetto al sub raggruppamento orizzontale per la prestazione principale al quale la mandataria partecipa (Cfr. Cons. Stato, V, 27 aprile 2015, n. 2063)

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, di consorzi ordinari e di consorzi stabili si applicano le indicazioni contenute nel bando tipo n. 2 del 2 settembre 2014 dell'A.N.A.C.

12. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: l'offerta di tutti gli operatori che parteciperanno alla presente procedura sarà vincolante per gli stessi per almeno **360 giorni** dal termine di scadenza di cui al precedente art. 6.1. Qualora la stipulazione del contratto non sia avvenuta entro il suddetto termine di 360 giorni, l'aggiudicatario sarà in ogni caso vincolato, ai sensi di quanto stabilito dal successivo articolo 18 del bando, fino al termine di **180 giorni** a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., stabilito quale termine massimo per la stipula del contratto.

13. 13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: la migliore offerta è selezionata con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 secondo i seguenti criteri e sub-criteri di valutazione con i correlati punteggi e sub-punteggi massimi attribuibili (fattori ponderali):

CRITERI DI VALUTAZIONE			FATTORI PONDERALI (Punteggi Massimi)
A) Modalità di gestione della Commessa finalizzate al miglioramento della qualità della gestione della commessa, con relativi sub-criteri e correlati sub-pesi:		Ponderazione relativa (sub-peso)	Punti 30
Sub-Criterio A1	<p>Definizione delle squadre di lavoro, articolate secondo le lavorazioni indicate all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento, con specifici riferimenti all'organizzazione che l'impresa intende adottare.</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - idoneità e adeguatezza del numero delle squadre di lavoro, articolate secondo le lavorazioni da eseguire indicate all'interno del PSC. 	Punti 5	
Sub-Criterio A2	<p>Definizione della dimensione delle singole squadre di lavoro individuate al punto precedente.</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - composizione delle singole squadre di lavoro in termini di adeguatezza del numero di operai di cui queste sono composte. 	Punti 5	
Sub-Criterio A3	<p>Esperienza dei singoli capisquadra e del capo cantiere che opereranno.</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il profilo professionale minimo e all'esperienza che ci si impegna a garantire per le figure sopra individuate. <p>Non si richiede l'indicazione dei nominativi delle persone e qualora gli stessi fossero indicati saranno considerati unicamente come riferimenti ai profili professionali ed all'esperienza degli stessi, livello professionale ed esperienza che saranno considerati quali minimi garantiti durante l'esecuzione dei lavori.</p>	Punti 6	
Sub-Criterio A4	<p>Assistenza tecnica che l'appaltatore si impegna a mettere a disposizione del cantiere con riferimento all'effettiva presenza sul luogo.</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specializzazione ed esperienza del direttore tecnico e del responsabile tecnico di cantiere, con riferimento al profilo professionale e all'esperienza che ci si impegna a garantire per le figure - effettiva presenza in termini orari/giornalieri nei vari giorni della settimana sulla base dell'articolazione dei lavori nelle loro diverse fasi. <p>Non si richiede l'indicazione dei nominativi delle persone e qualora gli stessi fossero indicati saranno considerati unicamente come riferimenti ai profili professionali ed all'esperienza degli stessi, livello professionale ed esperienza che saranno considerati quali minimi garantiti durante l'esecuzione dei lavori.</p>	Punti 6	
Sub-Criterio A5	<p>Attività di coordinamento da adottare per l'esecuzione dei lavori con particolare riferimento alle varie tipologie di opere.</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - funzionalità ed adeguatezza delle procedure esecutive per il coordinamento delle lavorazioni che si intendono adottare, con particolare attenzione alle varie tipologie di opere e all'eventuale impiego di subappaltatori 	Punti 8	
B) Modalità, criteri e procedure che l'impresa intende mettere in atto in relazione alla <u>tutela della salute e della sicurezza del lavoro</u> , oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, ed in relazione ad una gestione socialmente responsabile del cantiere in relazione ai seguenti aspetti rilevanti, con relativi sub-criteri e correlati sub-pesi:		Ponderazione relativa (sub-peso)	

Sub-Criterio B1	<p>Analisi delle procedure che l'impresa intende adottare per la movimentazione dei carichi, dello scarico dei rifiuti, effettuate con idonei mezzi all'interno del cantiere e delle relative dinamiche e cause di qualsiasi accadimento che provochino rischi d'infortunio sul lavoro o rischi per la salute degli operai o del personale della Polizia Municipale.</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adeguatezza ed approfondimento delle analisi delle procedure che si intendono mettere in atto al fine di ridurre i rischi derivanti dalla movimentazione dei carichi in relazione alle fonti di rischio presenti in cantiere sulla base della sua morfologia e delle lavorazioni previste, oltre a quelle già previste nel PSC, precisando il tipo di attrezzature che si intendono utilizzare, le procedure e la formazione ed informazione dei lavoratori in considerazione anche del fatto che si interviene in una parte di edificio che per altre zone resta operativo, con dipendenti del Comune di Ravenna e accesso del pubblico. 	Punti 9	Punti 20
Sub-Criterio B2	<p>Sistema di tracciabilità dei rifiuti, con particolare riferimento ai rifiuti speciali.</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tempestività ed efficacia del sistema di comunicazione con la D.L. messo in campo dall'appaltatore, che permetta il controllo del rispetto delle norme vigenti 	Punti 6	
Sub-Criterio B3	<p>Controllo delle presenze sul cantiere.</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - puntualità, costanza e pregnanza delle attività di controllo e di rendicontazione alla DL delle presenze in cantiere delle maestranze proprie e di tutte le imprese impegnate nei lavori. 	Punti 5	
C) Proposte migliorative tecnico-funzionali-qualitative finalizzate alla miglior qualità estetica, tecnica e funzionale dell'intervento con riferimento ai seguenti sub-criteri e correlati sub-pesi.		Ponderazione relativa (sub-peso)	Punti 20
Sub-Criterio C1	Fornitura e posa in opera di tende tipo "alla veneziana" iper interni in lamelle di alluminio flessibili, profilate a sagoma da 35 mm, compreso cassonetti, cordoncini di manovra, congegni di sollevamento e orientamento, in corrispondenza di tutti gli infissi esterni oggetto dell'intervento	Punti 9	
Sub-Criterio C2	Fornitura e posa di condotti riflettenti modulari ad angolatura variabile (tipo lightway o similare) in numero di quattro, in corrispondenza degli spazi non illuminati (bagni e disimpegni)	Punti 8	
Sub-Criterio C3	Fornitura e posa in opera di apertura porte esterne (in numero di tre) con sistema codice numerico	Punti 3	
D) Offerta economica espressa in ribasso percentuale sull'elenco prezzi			Punti 30
		TOTALE PUNTI	Punti 100

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti. La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione sulla base dei coefficienti di giudizio espressi dalla commissione giudicatrice moltiplicati per i rispettivi fattori ponderali secondo il procedimento sotto specificato. In particolare, l'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che consegue il punteggio più elevato, ottenuto con la seguente formula:

$$[13.1] K_i = O_{\text{tecnica riparametrata concorrente i-esimo}} + (D_i \times 30), \text{ dove:}$$

- K_i è il punteggio totale attribuito all'offerta del concorrente *i-esimo*;

- $O_{\text{tecnica riparametrata}}$ del concorrente *i-esimo* è il punteggio riparametrato della valutazione attribuita al concorrente *i-esimo* in base alla formula [13.3] in relazione alla offerta tecnica di questo (con le valutazioni relative ai due criteri A e B), già singolarmente riparametrati una prima volta a livello di sub criterio.

Con riferimento alle offerte tecniche relative ai due criteri di natura qualitativa (A e B, della tabella di cui sopra), si effettueranno **due riparametrazioni**: una prima a livello di ciascuno dei rispettivi sub criteri ed una seconda riparametrazione (**come da formula 13.3**) con riferimento ai punteggi ottenuti nell'offerta tecnica nel suo insieme da

ciascun concorrente (**formula 13.2**).

In particolare si procederà assegnando ad ogni concorrente un primo **punteggio all'offerta tecnica** in base alla seguente formula:

$$\mathbf{[13.2] O\ tecnica\ concorrente\ i-esimo = (A1i\ riparam\ X\ 5) + (A2i\ riparam\ X\ 5) + (A3i\ riparam\ X\ 6) + (A4i\ riparam\ X\ 6) + (A5i\ riparam\ X\ 8) + (B1i\ riparam.\ X\ 9) + (B2i\ riparam.\ X\ 6) + (B3i\ riparam.\ X\ 5) + C1 + C2 + C3}$$

I valori di **A1i riparam**, **A2i riparam**, **A3i riparam**, **A4i riparam**, **A5i riparam**, **B1i riparam**, **B2i riparam**, **B3i riparam**, sono determinati in base alle formule ed al procedimento in seguito esplicitati per i criteri di valutazione di natura qualitativa; mentre i valori **C1i**, **C2i**, **C3i** saranno determinati secondo quanto di seguito descritto con riferimento ai criteri di valutazione di natura quantitativa.

Successivamente si attribuiranno **70 punti** (che rappresentano il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica e cioè alla somma dei punteggi massimi relativi ai criteri A, B e C indicati nella tabella di cui sopra) all'offerta che ha ottenuto – in base alla formula **[13.2]** - il valore di **O tecnica** più alto ed un punteggio proporzionale alle restanti offerte in base alla seguente formula:

$$\mathbf{[13.3] O\ tecnica\ riparametrata\ concorrente\ i-esimo = [O\ tecnica\ concorrente\ i-esimo / O\ tecnica\ massima] X\ 70}$$

- **Di** è il punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente *i-esimo* determinato in base alla formula in seguito specificata per l'offerta economica.

Offerta tecnica - Criteri di valutazione di natura qualitativa (A e B)

Il punteggio attribuito al concorrente *i-esimo* in relazione ai sub criteri di valutazione di cui alla lettera A "Modalità di gestione della commessa" della tabella sopra riportata sarà così determinato:

- a)** in primo luogo ogni commissario esprimerà le proprie valutazioni attribuendo, con riferimento all'offerta del concorrente *i-esimo*, un **punteggio variabile tra zero ed uno** al coefficiente **A1i**, relativo al sub-criterio di valutazione A1 indicato nella tabella di cui sopra. Si precisa che: i coefficienti saranno pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile mentre saranno pari ad uno in corrispondenza della prestazione che sarà ritenuta come la massima possibile e quindi ottimale;
- b)** in secondo luogo si effettuerà la media dei coefficienti attribuiti dai commissari con riferimento al medesimo sub-criterio
- c)** in terzo luogo sarà attribuito il **punteggio provvisorio** assegnato all'offerta del concorrente *i-esimo*, con riferimento al **sub-criterio di valutazione A1** mediante la seguente formula:

$$\mathbf{[13.4] A1i\ punteggio\ provvisorio = (A1i\ medio\ x\ 5)}$$

dove appunto A1i medio, è la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari con riferimento al sub-criterio di valutazione A1, mentre il sub peso è stato riportato nella formula direttamente con il suo valore assoluto;

- d)** i punteggi provvisori assegnati ad ogni concorrente in base al sub-criterio di valutazione A1 ottenuto secondo la formula **[13.4]**, saranno poi riparametrati (**A1i riparam**). La riparametrazione sarà effettuata secondo il procedimento di seguito specificato in base al quale si riporterà ad uno il coefficiente del concorrente che avrà offerto la prestazione massima – ottenendo quindi il maggior Punteggio provvisorio in base alla formula di cui sopra **[13.4]** – e proporzionando poi ad esso i valori dei coefficienti riparametrati della altre offerte, tramite la seguente formula (c.d. Riparametrazione di primo livello)

$$\mathbf{[13.5] A1i\ riparam. = (Punteggio\ provvisorio\ concorrente\ i-esimo) / (Punteggio\ provvisorio\ più\ elevato\ fra\ le\ offerte\ in\ gara)}$$

Il valore così ottenuto sarà riportato nella formula **[13.2]** sopra indicata ai fini del calcolo del punteggio totale da attribuire all'offerta tecnica al concorrente *i-esimo*.

Il procedimento di cui ai precedenti punti da a) a d) sarà ripetuto per ciascuno dei sub-criteri del criterio A e per ciascuno dei sub criteri degli altri criteri di natura qualitativa (criterio B), utilizzando per ciascuno di essi, ai fini della determinazione del punteggio provvisorio [formula 13.4] i valori assoluti dei rispettivi sub pesi indicati nella tabella di cui sopra.

Non si procederà ad alcuna riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

Offerta tecnica - Criteri di valutazione di natura quantitativa (C)

Relativamente ad ognuno dei tre sub criteri predetti C1), C2) e C3), il concorrente dovrà indicare se intende offrire o meno le seguenti proposte migliorative.

Per quanto riguarda **la proposta migliorativa di cui al sub criterio C1)**: "Fornitura e posa in opera di tende tipo "alla veneziana" iper interni in lamelle di alluminio flessibili, profilate a sagoma da 35 mm, compreso cassonetti, cordoncini di manovra, congegni di sollevamento e orientamento, in corrispondenza di tutti gli infissi esterni oggetto dell'intervento", il concorrente otterrà un punteggio pari a **punti 0 (zero)** se non offrirà la proposta migliorativa mentre, nel caso in cui la offra otterrà un punteggio pari a **punti 9 (nove)**.

Per quanto riguarda **la proposta migliorativa di cui al sub criterio C2)**: "Fornitura e posa di condotti riflettenti modulari ad angolatura variabile (tipo lightway o similare) in numero di quattro, in corrispondenza degli spazi non illuminati (bagni e disimpegni) ", il concorrente otterrà un punteggio pari a **punti 0 (zero)** se non offrirà la proposta migliorativa mentre, nel caso in cui la offra otterrà un punteggio pari a **punti 8 (otto)**.

Per quanto riguarda **la proposta migliorativa di cui al sub criterio C3)**: "Fornitura e posa in opera di apertura porte esterne (in numero di tre) con sistema codice numerico", il concorrente otterrà un punteggio pari a **punti 0 (zero)** se non offrirà la proposta migliorativa mentre, nel caso in cui intenda offrirla, otterrà un punteggio pari a **punti 3 (tre)**.

Offerta economica

$D_i = R_i / R_{max}$ dove:

R_i è il ribasso percentuale offerto dal concorrente *i-esimo*;

R_{max} è il ribasso percentuale più elevato fra tutte le offerte ammesse;

D_i rappresenta il valore attribuito al coefficiente relativo all'elemento di valutazione D) "Offerta economica" con riferimento all'offerta economica del concorrente *i-esimo*.

La percentuale di ribasso R_i offerta dal concorrente *i-esimo* è quella **indicata in lettere nell'offerta economica (Allegato 4) da inserire nella busta C.**

Si ribadisce che sono ammesse solo offerte in ribasso. Le offerte in aumento o alla pari saranno escluse dalla presente gara.

Si precisa che in tutti i calcoli relativi alle formule sopra riportate con riferimento a tutti i criteri e sub-criteri valutazione si terrà conto dei valori con tutti i decimali senza effettuare arrotondamenti.

L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

Sono in seguito dettagliatamente indicati i documenti che i concorrenti devono produrre ai fini delle valutazioni di cui sopra da parte della commissione giudicatrice (art 16).

Si precisa, che la realizzazione delle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica (sia con riguardo alla qualità e quantità dei materiali che alle metodologie esecutive proposte in ordine alle prestazioni/lavorazioni da svolgere), non comporta l'attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara in ribasso sull'importo dei lavori a misura.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto e la relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata con il prezzo contrattuale ed all'interno dei margini complessivi relativi al presente appalto che devono risultare, anche a tal fine, adeguati. Inoltre, in questo caso, qualora l'offerta sia assoggettata a verifica di congruità, il concorrente dovrà dimostrare che i maggiori costi conseguenti alle

proposte migliorative formulate nell'offerta tecnica trovano adeguata copertura nei margini complessivi dei restanti prezzi.

In merito alla offerta tecnica, relativa al criterio di valutazione C) di cui all'art. 13 del bando di gara, sarà obbligo dell'appaltatore, in fase di esecuzione del contratto, di dare corso agli impegni ed alle proposte presentate nell'offerta. La loro mancata osservanza determinerà l'applicazione delle penali di cui all'art 41 TER del Capitolato Speciale d'Appalto.

14. AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. I concorrenti possono solo proporre, nell'ambito delle proprie offerte tecniche e sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime di capitolato e di tutte le altre condizioni del progetto posto a base di gara, miglioramenti ed integrazioni che saranno valutate secondo quanto illustrato al precedente articolo 13.

ART. 15 - CAUSE DI ESCLUSIONE IMMEDIATA, IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. ed altre dichiarazioni che non comportano l'esclusione dalla gara.

Si puntualizza che, relativamente al presente bando di gara, si configurano due fattispecie di cause di esclusione dalla gara:

- esclusione immediata, per la quale non è possibile attivare il soccorso istruttorio di cui al comma 2-bis dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006 (Sezione I);

- che costituiscono irregolarità essenziale e comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e del comma 1-ter dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006 (Sezione II).

E' altresì richiesto al concorrente di produrre altre dichiarazioni la cui mancanza, incompletezza o irregolarità non costituisce irregolarità essenziale (Sezione III). La stazione appaltante si riserva, quindi, di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all'art. 38, comma 2-bis, del Codice.

Sezione I **Cause di esclusione immediata**

15.1 Cause di esclusione immediata riguardanti la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione.

Si procederà all'immediata esclusione dalla presente procedura di gara, senza possibilità di ricorrere a nessuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione delle situazioni, nei seguenti casi:

1) Se dalla documentazione prodotta dall'operatore economico non emerga l'esatta individuazione dell'operatore economico stesso e, in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o rete di imprese, qualora non siano indicate tutte le imprese degli stessi RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese.

2) la presenza di una o più della cause di esclusione di cui all'art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

3) la mancanza dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara.

4) Relativamente all'avvalimento, saranno causa di immediata esclusione:

- il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 49, comma 8, d.lgs. cit. dove si stabilisce che, in caso di avvalimento: << In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.>>.

- come previsto dall'ANAC al paragrafo 2.3, punto 1, della determinazione n. 1/2015, **la circostanza che non venga dichiarata la volontà di utilizzare l'istituto dell'avvalimento**, nel caso tramite esso si voglia soddisfare il possesso di uno o più requisiti di cui all'art 11.2 di cui il concorrente è carente. Quindi qualora dalla documentazione inserita nella busta A) non emerga in modo univoco l'intenzione di soddisfare il possesso dei requisiti speciali tramite l'istituto dell'avvalimento ed il concorrente non dichiari né posseda in proprio detti requisiti, trattandosi di carenza che afferisce al possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, non potrà procedersi a

sanatoria. Pertanto non potrà essere integrata, mediante soccorso istruttorio successivo al termine di presentazione dell'offerta, la dichiarazione relativa al ricorso all'istituto dell'avvalimento.

5) - la mancanza della dichiarazione relativa al subappalto, quando necessaria ed indispensabile per configurare la qualificazione dell'operatore alla partecipazione alla presente gara (*subappalto "sostanziale" o "necessario"*), **nel caso di appalti di lavori con categorie scorporate a qualificazione obbligatoria per le quali l'operatore offerente non abbia le necessarie qualificazioni.** *Non potrà essere sanata tramite soccorso istruttorio e comporterà l'immediata esclusione (come previsto al paragrafo 10 della Nota illustrativa dell'ANAC al "Bando Tipo n. 2 del 02 settembre 2014 - Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso").* Queste dichiarazioni riguardano l'indicazione della volontà di subappaltare le categorie scorporabili e/o le parti dell'opera o delle prestazioni oggetto dell'appalto per le quali l'operatore offerente non ha i requisiti richiesti.

La mancata indicazione della volontà di subappalto della categoria scorporata a qualificazione obbligatoria non costituirà causa di immediata esclusione, **se il concorrente in realtà possiede il requisito e abbia solamente omissso di dichiararlo.** In questo caso sarà attivato il soccorso istruttorio, con applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto al successivo art 15.3 per il caso di mancata dichiarazione dei requisiti.

6) la mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio, effettuato con le modalità prescritte al precedente art. 6.5, quando previsto a pena di esclusione dalla gara;

7) la partecipazione multipla di consorziati e raggruppati ai sensi:

-dell'art. 36, comma 5 d.lgs. cit., per i consorzi stabili

-dell'art. 37, comma 7 primo periodo d.lgs. cit. , per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari

-dell'art. 37, comma 7 secondo periodo d.lgs. cit., per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) codice.

8) in caso di inutile decorso del termine assegnato al concorrente ai fini della regolarizzazione delle irregolarità essenziali indicate al successivo paragrafo 15.3, **entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta della stazione appaltante** (cioè senza che il concorrente integri o regolarizzi le dichiarazioni carenti o irregolari, oppure qualora l'operatore economico entro il termine perentorio di cui sopra, dia una risposta totalmente carente ed inidonea a regolarizzare l'inadempimento essenziale).

Nel caso in cui, l'operatore economico risponda entro i termini alla richiesta di soccorso istruttorio, qualora dalla risposta stessa emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso (sia di ordine generale che per quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo) e/o la presenza di altre cause di esclusione contemplate al presente paragrafo, si procederà all'immediata esclusione del concorrente.

15.2 Altre cause di esclusione immediata in relazione alle quali non è possibile attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Nel presente paragrafo 15.2 (suddiviso a sua volta in due sottoparagrafi: il 15.2.a ed il 15.2.b) sono elencate le cause di immediata esclusione dalla presente gara. Tali cause di esclusione riguardano tutti quegli inadempimenti irrimediabili, circostanze ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla gara - non potendosi configurare, in relazione ad esse, alcuna possibilità di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38 comma 2-*bis* e dall'art. 46, comma 1-*ter*, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.- come nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali delle offerte, nei casi di non integrità dei plichi contenenti le offerte o le domande di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte **ed inoltre altre irregolarità dei contenuti, delle forme e delle modalità di presentazione delle offerte e delle istanze/domande di partecipazione dettagliatamente indicati nei due seguenti sottoparagrafi 15.2.a e 15.2.b.**

15.2.a) Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, o di altri elementi essenziali delle offerte e di offerte plurime, condizionate od in aumento.

Incetezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta

Costituisce causa di immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento l'impossibilità oggettiva di ricondurre il plico esterno generale pervenuto alla presente specifica procedura di gara, od apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente la documentazione e l'offerta per la presente specifica procedura di gara.

Carenze sostanziali del contenuto delle offerte economiche e/o tecniche

Sarà considerata causa di immediata esclusione **la mancata presentazione - all'interno della busta contenente l'offerta tecnica - delle relazioni tecniche nel loro complesso.**

Si precisa che, come indicato al successivo art. 16 del presente disciplinare di gara - contenuto da inserire nella busta B *Offerta tecnica* - la mancata presentazione delle relazioni tecniche nel loro complesso comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza di una di esse o all'interno di qualcuna di singoli capitoli/paragrafi non comporterà l'esclusione dell'offerta salvo il caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti dell'offerta tecnica presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

Rientrano inoltre nell'ipotesi di carenza sostanziale del contenuto dell'offerta e pertanto saranno considerate causa di immediata esclusione:

1) la mancata dichiarazione - all'interno della busta C *Offerta economica* - contenente l'indicazione del ribasso percentuale unico di cui al successivo art 16 del disciplinare di gara - contenuto da inserire nella busta C *Offerta economica* – punto 1

2) vista la sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 3 del 20/3/2015, la mancata dichiarazione dei costi per la sicurezza aziendale (art 87 comma 4 Dlgs 163/2006) punto 2 del contenuto della busta C di cui al successivo art 16.

Non sarà considerata causa di esclusione la mera mancanza di firma delle due dichiarazioni sopra indicate (offerta economica e indicazione costi di sicurezza aziendale) in quanto la loro presenza all'interno della busta C, a sua volta regolarmente inserita nel plico del concorrente, si ritiene confermino senza dubbio tanto la provenienza quanto la volontà di presentazione delle dichiarazioni stesse (si veda quanto detto al successivo art 15.4).

Al contrario, non costituiscono cause legittime di esclusione, *inter alia*:

- la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;
- la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta;
- la mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.

Offerte condizionate, plurime, alternative ed in aumento

Saranno escluse dalla presente procedura di gara le offerte plurime, condizionate, alternative, le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e le offerte parziali e/o limitate. L'offerta condizionata è vietata per principio generale in materia di appalti, codificato dall'art. 72, r.d. 23 maggio 1924, n. 827 («Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri»), in quanto la stessa, non essendo univoca ed idonea a manifestare una volontà certa dell'impresa, non può costituire un'offerta suscettibile di valutazione per la pubblica amministrazione. Non possono, inoltre, ritenersi ammissibili le cd. offerte plurime, come del resto stabilito dall'art. 11, comma 6 del Codice di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo cui «ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta»: deve, al contrario, ribadirsi il principio della unicità dell'offerta che impone ai partecipanti alle gare di presentare un'unica proposta tecnica ed economica. Detto principio risponde non soltanto alla necessità di garantire l'effettiva par condicio dei concorrenti, ma anche a quella di far emergere la migliore offerta nella gara. In particolare, si specifica che l'offerta tecnica non può contenere, al suo interno, una pluralità di proposte progettuali tra loro alternative, fermo restando quanto osservato a proposito dell'applicazione della disciplina delle varianti. E', inoltre, fatto espresso divieto di presentazione di offerte in aumento rispetto ai prezzi di cui all'elenco prezzi posto a base di gara al precipuo fine di impedire lievitazioni della spesa pubblica rispetto alla preventiva programmazione così come stabilito dall'art. 82, comma 1, del Codice. Detto divieto – come anche sostenuto dall'AVCP nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 sui Bandi-Tipo al punto 4 della Parte II - deve ritenersi sussistente qualunque sia il criterio di aggiudicazione della gara e, pertanto, sia nel caso di appalti da aggiudicare al prezzo più basso (cfr. parere AVCP 12 febbraio 2009) che nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Saranno escluse anche le offerte alla pari.

15.2.b Non integrità del plico contenente l'offerta o le dichiarazioni per la partecipazione (detto di seguito anche "Plico principale") o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Modalità di presentazione dei plichi principali e delle offerte

Con specifico riguardo alla presentazione dei plichi principali e/o delle offerte economiche, comportano l'immediata esclusione dalla gara le seguenti violazioni:

- mancata sigillatura del plico principale e/o della busta interna contenente l'offerta economica con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare traccia dell'effrazione. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura

originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità del plico e delle buste lasciando tracce evidenti in caso di aperture e chiusure successive. Si precisa, inoltre, che non è richiesto, a pena di esclusione, l'apposizione della controfirma sui lembi di chiusura del plico principale e delle buste ivi contenute anche se è consigliabile adottare anche tali accorgimenti;

- mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse. Si evidenzia che non si procederà all'esclusione qualora, ad esempio, la busta contenente l'offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura;
- plico principale pervenuto fuori termine oltre l'esatta ora del giorno stabiliti nei documenti di gara.

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportano l'esclusione, che sarà debitamente motivata, del concorrente.

Difetto di separazione dell'offerta economica dalla restante documentazione e dall'offerta tecnica e violazione del principio di segretezza delle offerte.

Si escluderà anche nel caso in cui l'offerente non inserisca l'offerta economica in un'apposita busta chiusa ed inequivocabilmente individuabile inserendola, invece, o all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa – o all'interno della busta "B" contenente l'offerta tecnica – o direttamente all'interno del plico principale, rendendola visibile e conoscibile prima della apposita seduta pubblica di aperture delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica, costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n.1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP del. n. 31/2009). Risultano improntati a tale principio gli articoli 120 e 283 del Regolamento.

In questo caso, la forma procedurale risponde all'esigenza di assicurare trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte; in tal modo, la verifica dei requisiti e la valutazione dell'offerta tecnica vengano effettuate senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica. La violazione del principio di segretezza delle offerte economiche si ritiene configurabile anche qualora il concorrente inserisca, direttamente all'interno del plico principale o in buste diverse dalla busta "C", dichiarazioni, elaborati e/o documenti contenenti elementi significativi di anticipazione dell'offerta economica la cui conoscenza può, oggettivamente e con rilevante grado di certezza, consentire una conoscenza anticipata dell'offerta economica.

Non costituisce, invece, violazione del principio di segretezza delle offerte economiche l'inserimento dell'indicazione dei costi di sicurezza aziendali (interni) in busta diversa dalla busta "C". Ciò in quanto – relativamente alla presente procedura di appalto - la conoscenza di tali costi non si ritiene possa costituire elemento sufficiente per desumere anticipatamente l'entità dell'offerta economica presentata. Infatti tali costi rappresentano solo una delle numerose componenti dei costi per l'esecuzione delle prestazioni di appalto e la loro conoscenza non si ritiene possa assolutamente prefigurare aspetti determinanti e condizionanti l'offerta economica presentata.

L'inserimento all'interno della busta A) "Documentazione amministrativa" o della busta B) "Offerta tecnica" di eventuali elaborati o dichiarazioni, tali da rendere conoscibile l'entità dell'offerta economica presentata nella busta C), comporterà l'esclusione dalla gara per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica. Tali elaborati dovranno essere inseriti e presentati solo ed esclusivamente nella busta C) contenente l'offerta economica.

Sezione II

Cause che costituiscono irregolarità essenziale e che comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 del d.lgs 163/2006 e del comma 1-ter dell'art. 46 dello stesso d.lgs. 163/2006.

15.3 Elementi e dichiarazioni che configurano irregolarità essenziali (sanabili con il soccorso istruttorio e che determinano la comminazione della sanzione pecuniaria).

Nel presente paragrafo 15.3) sono elencati in modo tassativo tutti gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, da considerarsi essenziali ai fini dell'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 comma 2- bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e dell'applicazione, nei confronti del concorrente che vi ha dato causa, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura **dell'uno per mille dell'importo stimato dell'appalto, indipendentemente dalla regolarizzazione o meno della carenza da parte del concorrente.** La suddetta sanzione pecuniaria è da intendersi unica e riferibile a tutte le mancanze e/o incompletezze degli elementi e delle dichiarazioni qualificate come irregolarità essenziale nel presente paragrafo 15.3.

Il mancato pagamento della sanzione conseguente ad una o più irregolarità essenziali stabilite nel presente paragrafo 15.3 non comporterà l'esclusione dalla presente gara.

La stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio e/o valutazione, richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria direttamente all'operatore economico, oppure escutere l'importo della sanzione dalla cauzione provvisoria oppure tramite altre forme di recupero del credito previste dall'ordinamento oppure, nel caso in cui il concorrente risulti aggiudicatario, trattenerlo dal primo pagamento utile.

Nel caso in cui la sanzione in argomento sia incamerata tramite escussione della cauzione provvisoria sarà onere del concorrente procedere all'integrazione della cauzione stessa per la ricostituzione dell'importo di cui al successivo art 16 punto 5).

In particolare, con riferimento alla presente procedura di gara, si considererà integrata la fattispecie dell'irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, nelle seguenti ipotesi:

■ **la mancanza della dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.** riferita in via generale a tutti i requisiti previsti dalla suddetta norma e non all'indicazione analitica e puntuale di ogni singola situazione ostativa ivi contemplata – ad eccezione della causa di cui alla lettera m-quater per la quale si richiede la scelta di una fra le dichiarazioni alternative di cui al comma 2, penultimo periodo dello stesso art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Si precisa che - relativamente alla presente procedura ed in accoglimento al principio di semplificazione affermato nella Sentenza del Consiglio di Stato Adunanza plenaria del 30 luglio 2014, n. 16 - si riterrà sufficiente ai fini delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali, un'unica e sintetica dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. così come presentata alle **lettere b) e c) del modello Allegato 1**), senza necessità di specificazione delle singole cause ostative di partecipazione alla gara. Mentre, per quanto riguarda l'indicazione nominativa dei legali rappresentanti, direttori tecnici e degli altri soggetti (persone fisiche) di cui al citato art. 38, lettera c), si rinvia a quanto richiesto nella successiva Sezione III (articolo 15.4) ove si chiarisce che la mancata indicazione di tali nominativi non è qualificata come irregolarità essenziale sanzionabile con l'esclusione, fermo restando l'obbligo del concorrente di esplicitare tali informazioni su richiesta della stazione appaltante anche mediante espressa dichiarazione che quanto rilevabile da registri/certificati ufficiali acquisibili d'ufficio (come ad es. il certificato della CCIAAA competente) è in un determinato momento aggiornato ed attuale.

- **Qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 186 bis del RD 267/1942 (legge fallimentare) – concordato con continuità aziendale:**

[nel caso in cui non sia ancora stato emesso dal Tribunale il decreto di ammissione al concordato]

- **mancanza della dichiarazione del concorrente relativa agli estremi dell'atto di autorizzazione del tribunale di cui all'art 186 bis comma 3 della legge fallimentare.** Tale ipotesi ricorre tanto nel caso di concorrente che, al momento della partecipazione alla presente procedura di gara, abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale quanto nel caso di domanda di ammissione al concordato "in bianco" di cui all'art 161 comma 6 con riserva di produrre l'ulteriore documentazione, ivi compreso il piano di continuità aziendale, entro il termine stabilito dal giudice con decreto

[nel caso in cui sia già stato emesso dal Tribunale il decreto di ammissione al concordato]

- **mancanza della documentazione di cui all'art. 186 bis, comma 4 lett. a) e b) della legge fallimentare** nel caso di concorrente già ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale al momento della partecipazione alla gara, **vale a dire:**

a) relazione di un professionista, indipendente ed iscritto al registro dei revisori, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3 lett. d) della legge fallimentare, che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto oggetto della gara;

b) dichiarazione di un altro operatore economico in possesso di tutti i requisiti di carattere generale e speciale, nonché la certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto (a prescindere dal fatto che l'impresa concorrente in stato di concordato preventivo con continuità aziendale li possieda interamente ovvero ne sia carente in tutto o in parte) con la quale si impegna nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto ed a subentrare all'impresa ausiliata (*alle stesse condizioni*) nel caso in cui questa fallisca, nel corso della gara, oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto.

■ **la mancanza della indicazione delle condanne penali riportate,** ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, richieste nel primo periodo del comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1, del citato articolo 38, **fatta eccezione per l'omissione di reati**

palesamente irrilevanti e non pertinenti con l'attività professionale o la moralità professionale degli offerenti.

■ con riferimento al comma 1 della **lettera m-quater) dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006** la mancata dichiarazione che l'impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla procedura di gara, ovvero la dichiarazione che l'impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente, indicando la ragione sociale del concorrente con cui sussiste tale situazione di controllo ed allegando, al contempo, ogni documento utile a dimostrare che detta situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

■ **manca delle dichiarazioni**, da inserire nella busta A relativa alla documentazione amministrativa di cui all'art 16 punto 1 del presente bando di gara:

- che non sussistono altre cause di esclusione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi della vigente normativa;
- che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art 67 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i. e che non è stata emessa un'informazione antimafia interdittiva in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta;
- che ai sensi dell'art 32 quater del Codice penale, non sussistono le cause delle fattispecie di cui agli articoli 316 bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319bis, 319 quater, 320, 321, 322, 322bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501bis, 640, n. 1) del secondo comma, 640 bis e 644 del codice penale, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, che comportano l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);

■ **la mancata dichiarazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi.**

Nel caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o rete di imprese (di cui alle lettere d), e), e-bis), ed f) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.):

- la mancanza della **dichiarazione con la quale si specifica chiaramente il tipo di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE che si intende costituire o che si è già costituito (orizzontale, verticale o misto) o di che tipo di rete di impresa si tratti.**

Invece, come prescritto al precedente art. 15.1, costituisce causa di immediata esclusione dalla gara la mancata indicazione – nella documentazione prodotta dagli operatori economici - di tutti i soggetti facenti parte degli stessi RTI (costituito o costituendi), consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese.

Nel caso di raggruppamenti di **tipo verticale o misto**: la mancanza della indicazione delle categorie di lavorazioni indicate nel bando come prevalente e scorperate assunte da ciascun soggetto del costituendo o costituito RTI o consorzio ordinario o GEIE ed anche delle quote delle singole categorie assunte in modalità orizzontale per i raggruppamenti di tipo misto;

Nel caso di raggruppamenti di tipo orizzontale: la mancanza della indicazione delle quote di lavorazioni assunte da ciascun soggetto del costituendo o costituito RTI o consorzio ordinario o GEIE.

Rientra inoltre tra le irregolarità essenziali di cui al presente punto anche l'eventuale indicazione di quote di lavorazioni assunte non rispondenti o che non trovano corrispondenza nelle qualifiche possedute dai singoli operatori riuniti. In tale caso, previa applicazione della sanzione, si attiverà il soccorso istruttorio con richiesta al concorrente di sanare la rilevata irregolarità in ordine alla indicazione delle quote di partecipazione ed esecuzione non coerenti con i requisiti posseduti, considerato che ciò che risulta imprescindibile è la corrispondenza tra la quota di esecuzione dei lavori e la qualificazione posseduta (*TAR Veneto I, 4/6/2015 n. 619*)

Nel caso di RTI e/o consorzi ordinari di concorrenti e/o GEIE e/o aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete (di cui alle lettere d), e), e-bis), ed f) dell'art. 34 del d.lgs. 163/2006), **costituendi**, l'omissione:

- dell'espressione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione, si costituirà il raggruppamento, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata come mandataria, la quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio delle mandanti;
- della dichiarazione di impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti;

In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) o c), del D.Lgs. 163/2006:

- la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali si concorre e la dichiarazione sintetica da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La presente ipotesi non si configura in caso di consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 che dichiarano di eseguire, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto dell'accordo quadro e dei singoli contratti applicativi direttamente in proprio (art 94 comma 1 del DPR 207/2010).

In caso di partecipazione sotto forma di aggregazioni tra le imprese aderenti al **contratto di rete**, la mancata produzione del **contratto di rete** e le relative dichiarazioni richieste dal presente bando di gara.

In caso di avvalimento:

- la mancanza del contratto di avvalimento

- la mancanza delle dichiarazioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), g) dell'art. 49 del D.lgs. 163/2006. Si puntualizza che ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. g) del D. Lgs 163/2006, nel caso di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento, il concorrente dovrà presentare la dichiarazione che lo stesso e l'impresa ausiliaria appartengono ad un medesimo gruppo e che tra gli stessi esiste un legame giuridico ed economico dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5 del D. Lgs 163/2006.

Si puntualizza invece che la dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento (art. 49, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/2006), poiché afferisce al possesso del requisito alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta, non è sanabile tramite il soccorso istruttorio ed è causa di esclusione immediata.

In caso di subappalto ai fini qualificatori (c.d. subappalto necessario) con riferimento a una quota comunque non superiore al 30% della categoria scorponabile OG 11:

- indicazione dell'impresa subappaltatrice (denominazione e sede legale) unitamente ad una dichiarazione che per quanto a propria conoscenza, la stessa è in possesso dei requisiti morali e dei requisiti speciali coerenti con l'entità delle lavorazioni alla stessa subappaltate (specificando se tramite attestazione SOA o tramite art 90 DPR 207/2010).

- **mancanza della cauzione provvisoria** oppure la cauzione provvisoria prestata ma con carenza e/o irregolarità identificate al successivo art 16 come irregolarità essenziali.

- **mancata** presentazione del **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE, qualora ne ricorra il caso.

- **mancanza** della produzione del **contratto di rete** e delle relative dichiarazioni richieste dal presente bando di gara, nel caso di partecipazione sotto forma di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete

- **mancanza** della **ricevuta di pagamento all'ANAC** del contributo/tassa di partecipazione alla gara qualora la carenza sia dovuta al mancato pagamento entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte di cui al precedente art. 6.1;

- **mancanza del documento di identità** del sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive prodotte all'interno della documentazione amministrativa di cui alla busta A.

- **mancanza della procura** nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 1) e 2) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A" o l'offerta tecnica o l'offerta economica siano firmate da parte di un procuratore del legale rappresentante. Si precisa che qualora le dichiarazioni, l'offerta tecnica, l'offerta economica siano sottoscritte da un medesimo procuratore, è sufficiente che il concorrente alleghi la procura nella sola busta contenente la documentazione amministrativa (busta A);

- **mancanza della sottoscrizione:**

- **delle dichiarazioni sostitutive** di cui rispettivamente alla Sezione I e Sezione II del punto 1) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta A di cui al successivo art 16 del presente disciplinare di gara (in seguito per brevità "dichiarazioni")

- **dell'offerta tecnica**

oppure la sottoscrizione della suddette dichiarazioni e offerta con modalità non conformi a quanto di seguito specificato.

Infatti relativamente alla presente procedura di gara, la sottoscrizione delle dichiarazioni e dell'offerta tecnica da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente – deve avvenire rigorosamente e tassativamente con le modalità di seguito indicate.

La sottoscrizione delle dichiarazioni e dell'offerta tecnica è lo strumento mediante il quale l'autore fa proprie le dichiarazioni rese, serve a renderne nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esse contenuta. Detta sottoscrizione ha la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto del

contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l'affidabilità dell'offerta stessa (cfr. AVCP, parere n. 225 del 16 dicembre 2010; parere n. 78 del 30 luglio 2009).

Pertanto, la mancanza della sottoscrizione (o l'impossibilità di attribuirla ad un soggetto specifico, ad esempio perché illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore) inficia la validità delle manifestazioni di volontà contenute nelle dichiarazioni rese per la partecipazione e dell'offerta tecnica, configurando la fattispecie dell'irregolarità essenziale.

In caso di R.T.I. costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.

Si specifica che la sottoscrizione deve essere apposta in originale, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l'attendibilità delle dichiarazioni /offerta di partecipazione e la loro insostituibilità (in tal senso, cfr. parere AVCP, 30 luglio 2009, n. 78).

Peraltro, deve ritenersi che il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti – quali, ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce alle dichiarazioni o all'offerta tecnica, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante. Deve, al contrario, escludersi che possa essere considerata equipollente alla sottoscrizione in calce l'apposizione della sottoscrizione sulla sigillatura del plico nel quale le dichiarazioni o l'offerta tecnica è contenuta, atteso che tale eventuale incumbente assolve unicamente all'esigenza di garantire la non manomissione del plico.

Quanto alla questione della collocazione della sottoscrizione all'interno delle dichiarazioni o dell'offerta tecnica, è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, cfr. anche Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto offerto e come consapevole assunzione della relativa responsabilità.

Per altro verso, non viene richiesta e pertanto la sua mancanza non rappresenta nemmeno irregolarità essenziale, l'allegazione del documento di identità per la parte economica e tecnica dell'offerta, sia perché quest'ultima non ha valore giuridico di "autocertificazione" ai sensi del DPR n. 445/2000 sia perché l'allegazione di copia del documento di identità è, di norma, già richiesta all'interno della busta A) contenente la documentazione amministrativa.

Si precisa che la mancanza dei dati che la stazione appaltante dovrà acquisire tramite le dichiarazioni o gli elementi essenziali richiesti nel presente articolo 15.3, sarà considerata "irregolarità essenziale", fatto salvo il caso in cui tali dati possano essere acquisiti tramite altra documentazione presentata in sede di gara

Sezione III

Altre dichiarazioni la cui mancanza, incompletezza o irregolarità non costituisce irregolarità essenziale

15.4. Altre dichiarazioni, la cui mancanza o incompletezza non costituisce irregolarità essenziale

Altre mancanze, incompletezze o irregolarità di dichiarazioni, documenti o altri elementi richiesti nei documenti di gara della presente procedura di affidamento non specificamente elencate nei precedenti paragrafi 15.1, 15.2.a), 15.2.b) e 15.3, saranno considerate come **"irregolarità non essenziali"** che non comportano la comminazione della sanzione pecuniaria. Resta fermo, in determinati casi di volta in volta chiariti in specifici punti dei documenti di gara, l'obbligo degli operatori economici di regolarizzare tutte quelle mancanze, incompletezze o irregolarità che sebbene non siano state qualificate come "essenziali" sono tuttavia sottese alla tutela di specifici interessi della stazione appaltante come tali qualificabili come interessi pubblici.

Dichiarazioni la cui mancanza o incompletezza non costituisce irregolarità essenziale:

- dichiarazione relativa al **subappalto** nel caso in cui non ricorra il caso del subappalto necessario. Nel caso in cui non ricorra l'ipotesi del subappalto c.d. "necessario o sostanziale" ai fini della qualificazione, la dichiarazione relativa al subappalto eventualmente resa atterrà esclusivamente alla fase esecutiva del contratto. Nel caso in cui il concorrente non formuli la dichiarazione di subappalto viene preclusa, per tutta la durata dell'appalto, la possibilità di richiedere autorizzazioni al subappalto.

- Nel caso in cui il concorrente si avvalga dell'istituto della cooptazione ai sensi dell'art. 92 comma 5 del DPR 207/2010, la mancanza delle dichiarazioni:

- che in caso di aggiudicazione i lavori eseguiti dalla/e impresa/e cooptata/e non supereranno il 20% dell'importo complessivo dei lavori;
- che l'ammontare delle qualificazioni possedute dalla/e impresa/e cooptata/e, è almeno pari all'importo dei lavori che saranno affidati (tale dichiarazione può essere omessa nel caso in cui il concorrente produca regolare attestato SOA di ciascuna della/e impresa/e cooptata/e associata/e).

Si puntualizza che la dichiarazione con cui il concorrente intende avvalersi dell'istituto della cooptazione - contenente l'indicazione della denominazione e della sede legale della impresa cooptata - se non espressa nelle dichiarazioni presentate

per la partecipazione alla gara, non darà diritto al concorrente di avvalersi di tale istituto.

■ Nel caso di concorrente già ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale al momento della partecipazione alla gara, la documentazione di cui all'art. 49 del D.lgs. 163/2006 relativa all'operatore economico che ha prestato la dichiarazione di cui all'art. 186 bis comma 4 lett. b) della legge fallimentare;

■ dichiarazione relativa all'iscrizione nel registro Imprese della **Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato** l'indicazione di tutti i dati specificatamente richiesti al successivo articolo 16 punto 1 let m) del presente bando di gara, in cui viene tra l'altro richiesta l'individuazione nominativa dei soggetti di cui all'art 38 comma 1 let c) del Dlgs 163/2006;

Per le sole cooperative, ■ la dichiarazione di essere iscritti nell'Albo delle società cooperative.

■ indicazione degli estremi necessari alla richiesta del DURC, nonché la dichiarazione in merito all'assoggettamento o meno alla legge 68/99.

■ la dichiarazione di **accettazione delle condizioni generali del contratto** (art 16 punto 1 dell'elenco delle dichiarazioni da inserire nella busta A);

■ la dichiarazione ai sensi del comma 2 **dell'art. 106 del DPR 207/2010**. Le dichiarazioni sono state inserite nell'allegato 4 (offerta economica).

■ la dichiarazione dei mezzi che il Comune di Ravenna utilizzerà per le comunicazioni d'ufficio.

■ la dichiarazione relativa alla autorizzazione o meno di accesso agli atti di gara.

■ l'eventuale dichiarazione che l'intermediario finanziario che ha rilasciato l'atto di fideiussione risulta, ai sensi dell'art. 75, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, regolarmente iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed è regolarmente autorizzato dal Ministero del Tesoro in base alle disposizioni del DPR 30 marzo 2004, n. 115.

Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della agevolazione previste dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 relativa alla riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria: ■ la dichiarazione di essere in possesso della **certificazione di qualità aziendale**.

■ la mancata allegazione del documento PASS_{OE} oppure PASS_{OE} presentato ma irregolare ai sensi dell'art 2 comma 3.2 della delibera 111 del 20/12/2012 dell'AVCP (ora ANAC). La presentazione di un PASS_{OE} non conforme o l'omessa presentazione del PASS_{OE} comporta l'obbligo per il concorrente di regolarizzare e presentare il PASS_{OE} entro il termine non inferiore a 10 gg dalla specifica richiesta della Stazione Appaltante. Nel caso in cui l'operatore economico, in maniera immotivata, non presenti la regolarizzazione o la presenti in modo non corretto lo stesso sarà escluso. Nel caso si verificano banali errori materiali nella regolarizzazione sarà concesso ulteriore termine di giorni 5 per il completamento della regolarizzazione stessa.

■ la mancata dichiarazione di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

- con riferimento all'offerta economica inserita all'interno della busta C si precisa che:

a) poiché l'apertura delle buste C, prevista in seduta pubblica ed in un momento successivo alla comunicazione dei punteggi assegnati dalla Commissione sui criteri di valutazione di natura qualitativa, determina una pressoché contestuale definizione della graduatoria non si ritiene corretto attivare anche in questo momento eventuali procedure di soccorso istruttorio;

b) nel caso in cui l'offerta economica sia carente dell'indicazione del ribasso percentuale, come previsto al precedente art. 15.2 a), l'offerta sarà esclusa;

c) nel caso in cui l'offerta economica non sia sottoscritta, ma dalla documentazione già visionata nelle precedenti buste sia inconfutabilmente identificabile il soggetto che ha formulato l'offerta, in virtù anche dell'inserimento della busta C all'interno di un plico che, nel suo insieme, consente la riconducibilità dell'offerta al concorrente specifico, l'offerta sarà considerata valida ed impegnativa per il concorrente, fermo restando l'obbligo per lo stesso di procedere a regolarizzare la/le mancata/e sottoscrizione nel caso in cui la Stazione Appaltante, in base a sue valutazioni di opportunità o a specifiche circostanze, ritenga di richiedere l'apposizione della firma.

d) Qualora l'offerta economica carente di sottoscrizione (o con sottoscrizione non conforme a quanto previsto dal precedente punto 15.3 "mancanza della sottoscrizione") sia quella del concorrente risultato primo in graduatoria, lo stesso sarà tenuto a regolarizzare la sottoscrizione, o direttamente nella seduta pubblica qualora presente o con le modalità e nei termini, comunque non superiori a 10 gg, precisati nella specifica richiesta in tal senso formulata dalla Stazione Appaltante. La mancata regolarizzazione della sottoscrizione dal parte del concorrente risultante primo in graduatoria sarà considerata alla stessa stregua dell'impossibilità di sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, conseguentemente la Stazione Appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria presentata dal concorrente e procederà allo scorrimento della graduatoria per l'individuazione del nuovo aggiudicatario provvisorio.

- con riferimento all'indicazione dei costi di sicurezza aziendali (Allegato 5) inseriti all'interno della busta C si ribadisce quanto detto per l'offerta economica, precedente punto: la carenza dell'indicazione dei costi comporterà esclusione dalla gara, la mancanza della sottoscrizione no.

Per il concorrente aggiudicatario le regolarizzazioni di mancanze o incompletezze di elementi o dichiarazioni necessarie per la stipulazione del contratto sono considerate in ogni caso condizioni necessarie e imprescindibili per la stipulazione stessa, ne consegue che la relativa mancata regolarizzazione comporterà la decadenza dall'aggiudicazione stessa.

15 BIS - ALTRE PRESCRIZIONI E INFORMAZIONI:

- a) le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta;
- b) la stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune di Ravenna, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo;
- c) si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta, sempre che la stessa sia validamente presentata ed ammissibile e che, inoltre, sia ritenuta congrua e conveniente. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- d) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, dovranno essere espressi in Euro;
- e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- f) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 nonché la polizza assicurativa di cui all'articolo 129 del medesimo decreto legislativo e all'articolo 125 del D.P.R. 207/2010, per una somma assicurata pari:

- Partita 1 - Opere (Sezione A, art. 1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n. 123): importo del contratto al lordo dell'I.V.A.

- Partita 2 - Opere preesistenti (Sezione A, art. 1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n. 123): Euro 1.500.000,00= .

- Partita 3 - Demolizione e sgombero (Sezione A, art. 1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n. 123): Euro 50.000,00=,

così come previsto e disciplinato dall'art. 33 del capitolato speciale d'appalto e dall'art. 6 dello schema di contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per l'importo indicato nei suddetti articoli del capitolato speciale d'appalto: norme generali e dello schema di contratto.

Con riferimento a tutte le suddette cauzioni e polizze assicurative, l'aggiudicatario è obbligato a produrre - qualora la stazione appaltante lo richieda - apposite dichiarazioni dalle quali emergano oltre all'identità e alla qualifica del soggetto firmatario della cauzione o polizza, anche i poteri in forza dei quali lo stesso è legittimato ad emettere fidejussioni o polizze assicurative corrispondenti, per tipologia ed importo, a quelle richieste;

g) i contratti fidejussori ed assicurativi di cui agli articoli 75, 113, e 129 del D.Lgs. 163/2006 richiesti nel presente bando di gara devono essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, integrati, coerentemente alle previsioni dell'art. 75, comma 4 e dell'art. 113, comma 2 del D.Lgs. D.Lgs. 163/2006;

h) la contabilità dei lavori sarà effettuata come da schema di contratto e capitolato speciale d'appalto;

i) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

j) Con riferimento all'eventuale subappalto delle opere riconducibili alla categoria prevalente OG1, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. si stabilisce che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano la fattura quietanzata del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento. Con riferimento all'eventuale subappalto delle opere riconducibili alla categoria scorporabile OG 11, ai sensi dell'art 37 comma 11 del Dlgs 163/2006, la stazione appaltante provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguito dallos tessom, nel limite del contratto di subappalto, si

aplica l'art 118 comma 3 ultimo periodo del Dlgs 163/2006;

k) la stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del D.Lgs. 163/2006;

l) ai sensi dell'art. 253, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 si precisa che per il presente appalto continua ad applicarsi il **decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145** nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e nelle parti ancora in vigore;

(Comunicazioni e scambi di informazioni tra stazione appaltanti e operatori economici)

m) ai sensi dell'art. 77, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 si precisa che **il mezzo di comunicazione scelto dal Comune di Ravenna per le comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto è costituito dal fax**. La stazione appaltante si riserva anche di inoltrare le comunicazioni per via elettronica, tramite posta oppure mediante combinazione di tali mezzi.

Qualora il concorrente non autorizzi espressamente la stazione appaltante all'utilizzo del **fax** come mezzo per le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovrà indicare nella domanda di partecipazione alla presente gara il proprio **indirizzo di posta elettronica certificata**. Qualora il concorrente non disponga nemmeno di posta elettronica certificata dovrà indicare il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all'art. 79, commi 5 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. da parte della stazione appaltante e **il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica** ai quali la stazione appaltante dovrà dare contestuale notizia, ai sensi e per effetto dell'art. 79, comma 5-*bis*, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'avvenuto invio a mezzo posta delle comunicazioni stesse.

Eventuali **modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione**, dovranno essere tempestivamente segnalate via fax o con raccomandata A/R o via PEC; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, **la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati**.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

(Disciplina dell'accesso agli atti)

n) si precisa che la stazione appaltante, relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste "A".

Relativamente *alle offerte tecniche* contenute nelle buste "B", si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dal terzo periodo del comma 5-*quater*, dello stesso art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al concorrente è richiesto di indicare precisamente, nell'ambito della propria offerta tecnica inclusa nella busta "B", le eventuali parti che costituiscono **segreti tecnici o commerciali**, fornendone adeguata motivazione o comprova.

Si precisa che - in mancanza di una specifica indicazione, accompagnata da adeguata motivazione, delle eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali - la stazione appaltante consentirà l'accesso a tutta la documentazione (compresa quindi anche l'offerta tecnica) prodotta dai concorrenti in sede di offerta. Non saranno prese in considerazioni generiche ed immotivate dichiarazioni di opposizione all'accesso della propria offerta tecnica e, pertanto, in assenza di una specifica individuazione delle parti dell'offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali unitamente ad esaustiva motivazione, la stazione appaltante concederà l'accesso a tutta la documentazione prodotta.

(Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 recante l'oggetto: "Codice in materia di protezione dei dati personali")

o) si informano i concorrenti che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Ravenna, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili". I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ravenna nella persona dell'**ing. Claudio Bondi**. Il responsabile del trattamento è l'**ing. Claudio Bondi**.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

I plichi esterni contenenti l'offerta e le documentazioni, **pena l'esclusione dalla gara**, devono pervenire integri entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui, rispettivamente, agli articoli **6.1.** e **6.2.** del presente **bando di gara**.

Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme, compreso la consegna a mano, nel rigoroso rispetto delle seguenti

disposizioni.

La consegna dei plichi *a mano* o *tramite agenzia di recapito autorizzata (corriere)* dovrà essere effettuata esclusivamente, **pena l'esclusione dalla gara**, presso l'Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna in Piazza del Popolo, 1 a Ravenna, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Qualora un plico contenente l'offerta fosse recapitato presso un altro ufficio comunale (compresa la Reception della Residenza comunale che essendo un servizio esternalizzato non è retto da pubblici dipendenti) l'offerta stessa sarà esclusa dalla gara in quanto, in questi casi, non sarà possibile garantire la conservazione riservata dei plichi stessi nonché il loro corretto e sicuro mantenimento nello stato in cui sono effettivamente pervenuti.

Si ribadisce, quindi, che qualora un concorrente recapiti il plico dell'offerta *a mano* o *tramite agenzia di recapito autorizzata* presso un ufficio comunale diverso dall'Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna, l'offerta, per le ragioni sopra esposte, verrà esclusa dalla gara.

Si precisa che, quale che sia la modalità di consegna dei plichi scelta dai concorrenti (Servizio postale, Agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano) del giorno e ora di recapito dei plichi farà fede esclusivamente la ricevuta apposta sui plichi stessi da parte dell'Ufficio Archivio Protocollo.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna. Quindi, il recapito tempestivo dei plichi rimane in ogni caso ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi esterni devono essere non trasparenti, controfirmati sui lembi di chiusura e **idoneamente sigillati** e devono recare all'esterno – oltre alle informazioni relative all'**operatore economico concorrente** (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni), le indicazioni relative all'**oggetto della gara**.

Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (*associazione temporanea di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE*) vanno riportati sul plico i **nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti**, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

I plichi devono contenere al loro interno **tre buste**, a loro volta sigillate con ceralacca (o con altre forme di chiusura e sigillatura che lascino tracce evidenti in caso di effrazione) e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente "**A - Documentazione**", "**B - Offerta tecnica**" e "**C - Offerta economica**".

Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti e dichiarazioni:

1) dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - da redigersi preferibilmente in conformità al modulo Allegato 1) - con cui si attesta il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando per la partecipazione alla gara e si forniscono le altre informazioni e/o elementi richiesti come in seguito specificati.

SEZIONE I

INDIVIDUAZIONE DEL CONCORRENTE ED EVENTUALE DICHIARAZIONE DI RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

a) La documentazione di partecipazione alla presente gara **deve contenere l'indicazione** della forma/modalità di partecipazione alla gara stessa da parte del concorrente (ovvero specificando se trattasi di impresa singola, raggruppamento temporaneo e quindi mandante o mandataria, consorzio ordinario di concorrenti, ecc.), delle generalità dell'impresa e della qualifica del sottoscrittore (ovvero legale rappresentante, procuratore, ecc.) e delle dichiarazioni sostitutive necessarie.

a1) Dichiarazione da rendersi solo qualora il concorrente intenda qualificarsi in relazione ai requisiti di ordine tecnico-organizzativo mediante procedura di avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 163/2006: la dichiarazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/2006, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara **con specifica indicazione dei requisiti stessi**.

In tal caso l'impresa ausiliaria dovrà presentare domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni sostitutive così come indicato nel modello Allegato 3, utilizzando preferibilmente lo stesso modello Allegato 3.

a2) Dichiarazione da rendersi solo qualora il concorrente intenda qualificarsi, in relazione a quota parte dei requisiti relativi alla categoria scorporabile OG 11, mediante subappalto necessario.

SEZIONE II

DICHIARAZIONI CHE CONFIGURANO IRREGOLARITÀ ESSENZIALI (SANABILI CON IL SOCCORSO ISTRUTTORIO E CON COMMINAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA, AI SENSI DEL COMMA 2-BIS DELL'ART. 38 DEL D.LGS 163/2006 E DEL COMMA 1-TER DELL'ART. 46 DELLO STESSO D.LGS. 163/2006)

In merito alle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti generali ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, in accoglimento di quanto statuito dal Consiglio di stato – Adunanza plenaria 30.7.2014 n. 16, si puntualizza che:

- le dichiarazioni sostitutive relative all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art. 38 d.lgs. cit. possono essere legittimamente riferite in via generale ai requisiti previsti dalla norma e non devono necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal legislatore;
- le dichiarazioni sostitutive relative all'insussistenza delle condizioni ostative previste dall'art. 38 d.lgs. n.163 del 2006 possono anche non contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante l'accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici;
- una dichiarazione sostitutiva confezionata come sopra sarà considerata sufficiente e non necessiterà di integrazioni o regolarizzazioni mediante l'uso dei poteri di soccorso istruttorio.

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti generali ex art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 sono quelle relative alle successive lettere **b), c), c1), d) e d1) del presente art. 16 del bando di gara.**

Dichiarazioni sostitutive e produzione di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

Le dichiarazioni sostitutive del concorrente, nonché le dichiarazioni sostitutive dell'eventuale consorziato e dell'eventuale impresa ausiliaria (nel caso di avvalimento), ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, da redigersi preferibilmente, rispettivamente in conformità al *modulo allegato 1*, al *modulo allegato 2* ed al *modulo allegato 3* dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A", **devono essere debitamente sottoscritti e ad essi va allegata la copia del documento di identità del sottoscrittore** che comprova le generalità del dichiarante e la riferibilità della dichiarazione stessa al soggetto dichiarante.

Si precisa che qualora una stessa persona fisica produca più di una dichiarazione sostitutiva a propria firma (di certificati e/o di atti di notorietà), è sufficiente che produca anche una sola copia del proprio documento di identità.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 445/2000, devono contenere quanto in seguito specificato.

Requisiti generali

b) la dichiarazione che a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione di cui alle lettere **a), d), e), f), g), h), i), l), m) ed m-bis)** del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso in cui il concorrente, si trovi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (nel senso che l'impresa risulti già destinataria di un decreto di ammissione al concordato), in sede di partecipazione alla gara dovrà allegare la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis (relazione di un professionista e dichiarazione di altro operatore economico ausiliario).

Nel caso in cui il concorrente, al momento della partecipazione alla gara, abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale ma non abbia ancora ottenuto il decreto di ammissione, alla domanda di partecipazione alla presente gara dovrà essere allegata l'autorizzazione del Tribunale di cui all'art 186 bis comma 3bis della citata legge fallimentare o quanto meno dichiararne il possesso mediante indicazione degli estremi dell'atto autorizzativo.

Richiamato quanto affermato dall'ANAC con la determinazione n. 5 dell'8 aprile 2015, la partecipazione alla gara inoltre, può essere autorizzata dal Tribunale, non solo nel caso di presentazione della domanda di concordato preventivo con "continuità aziendale", ma anche nel caso in cui sia stata semplicemente presentata domanda di "*concordato in bianco*" (ai sensi dell'art. 161 comma 6 della legge fallimentare) con riserva di produrre l'ulteriore documentazione, ivi compreso il piano di continuità aziendale.

L'obbligo di presentare la documentazione prevista dal comma 4 dell'art 186 bis della legge fallimentare in fase di partecipazione alla gara, vale solo per l'impresa che è stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale e non anche per l'impresa che ha solo presentato la domanda ed è in attesa del relativo decreto di ammissione al concordato preventivo con continuità. In questo ultimo caso qualora l'impresa concorrente risultasse aggiudicataria, al fine di dimostrare il mantenimento del requisito di cui all'art 38 comma 1 lett a) per la stipula del contratto, **sarà necessario che la stessa presenti la documentazione di cui all'art 186 bis comma 4 lett a) e b) della legge fallimentare – come esplicitato al precedente punto 15.3 del bando di gara - entro il termine di 60 gg. dall'ultima seduta pubblica di gara, nella quale si proclama l'aggiudicazione provvisoria.** Detto termine potrà essere prorogato di ulteriori 30 gg in caso di comprovate ed adeguatamente motivate esigenze.

c) la dichiarazione che:

- **nei propri confronti ed anche a carico dei seguenti soggetti in carica:**- titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, in caso di società in accomandita semplice, ed - in caso di società di capitali o consorzi - amministratore/i munito/i di potere di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico persona fisica e socio persona fisica di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, - entrambi i soci (persone fisiche), in caso di società di capitali con due soli soci, ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale e procuratori con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente, non sussistono le cause di esclusione di cui alle lettere **b), c) ed m-ter)** del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

- **a carico dei soggetti con le qualifiche di cui al punto precedente, cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non sussistono le cause di esclusione di cui alla **lettera c)** del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

(solo nel caso di acquisto di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria nell'anno antecedente la pubblicazione del bando)

- a carico degli amministratori e dei direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo, non sussistono le cause di esclusione di cui alla lett. c) dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

Il concorrente dovrà indicare, ai sensi e per effetto dell'art. 38, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. **tutte le condanne penali riportate** ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, a carico dei soggetti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'art. 38 del d.lgs. citato, compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. In particolare dovranno essere indicati: le generalità del soggetto condannato (nome, cognome, codice fiscale), la qualifica ricoperta, se lo stesso soggetto è in carica o è cessato dalla carica (e se cessato la data di cessazione dalla stessa), il provvedimento giudiziale (data, estremi, organo giudicante). Non è richiesta l'indicazione analitica delle eventuali condanne penali riportate e di quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, nei confronti dei soggetti che hanno rivestito le cariche di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del d.lgs. citato presso la società cedente, incorporata o le società fuse, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.

Nel caso in cui il concorrente non produca le dichiarazioni previste al presente punto c), le medesime dichiarazioni devono essere rese **personalmente**, da ciascuno dei soggetti, persone fisiche, in carica e/o cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara di: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; socio accomandatario e direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; amministratore munito di potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci (persone fisiche) ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale, in caso di società di capitali o consorzi; procuratore con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente, così come ribadito al punto VII delle Precisazioni di seguito riportate.

Precisazioni

I- Ai fini del comma 1, lett. c) dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

II- Nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati non compaiono tutte le condanne subite (art. 24 D.P.R. 14.11.2002 n. 313) e in particolare, non compaiono, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione ai sensi dell'articolo 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda. Conseguentemente, la produzione in sede di gara, del **certificato del casellario giudiziale**, stante la sopra esposta intrinseca incompletezza, non potrà surrogare l'obbligo di rendere le dichiarazioni di cui ai punti c) e c1) che, pertanto, dovranno comunque essere prodotte.

III- In caso di **cessione d'azienda o ramo di azienda, oppure di incorporazione o fusione societaria**, antecedente la partecipazione alla gara, ove la società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione, partecipi come concorrente al presente appalto, l'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, deve sussistere, **a pena l'esclusione**, anche in riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso l'azienda cedente, incorporata o le società fuse nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo. E' comunque dato al cessionario (concorrente alla presente gara), incorporante o risultante dalla fusione, comprovare l'esistenza nel caso concreto, di una completa cesura tra vecchia e nuova gestione, tale da escludere la rilevanza della condotta dei precedenti amministratori e direttori tecnici operanti presso l'azienda o il ramo di azienda ceduto, oppure operanti presso la società incorporata o le società fuse, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.

IV- Nel caso di società di capitali con socio unico persona fisica e in caso di società di capitali o consorzi con tre soci, riguardo all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e lett. c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nei confronti dei **soci persone fisiche** delle società di capitali, si recepiscono le interpretazioni fornite al riguardo dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con la **Determinazione n. 1 del 16 maggio 2012**, in base alla quale l'accertamento della sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c) **va circoscritto esclusivamente al socio di maggioranza "persona fisica"** anche nell'ipotesi di società di capitali con meno di quattro soci. La locuzione "socio di maggioranza" va interpretata nel senso di effettuare i controlli di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c) nei confronti del soggetto che detiene il controllo della società di capitali o consorzio. Si precisa che nel caso di società di capitali con **due soli soci persone fisiche**, i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice devono essere rese da entrambi i suddetti soci (cfr. Parere AVCP del 4 aprile 2012, n. 58 e sentenza Consiglio di Stato 30/08/2012, n. 4654). Nel caso di società di capitali con tre soci, socio obbligato alla dichiarazione è il socio al 50%, poiché in posizione determinante (sent. Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria - del 6 novembre 2013, n. 24). Quindi in caso di società di capitali con meno di quattro soci nelle quali il socio di maggioranza sia una società, non sono richieste le dichiarazioni relative alla inesistenza delle cause di esclusione di cui alle lettere b) e c) dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, nei confronti degli amministratori muniti di rappresentanza e dei direttori tecnici della stessa.

V- Per quanto riguarda i soggetti di cui all'art. 38 del comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 **cessati dalle cariche** nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, ove essi siano **irreperibili o non disponibili**, il legale rappresentante può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, in cui affermi, "per quanto a propria conoscenza" che a loro carico, non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, corredata dai dati anagrafici dei soggetti in modo da consentire alla stazione appaltante di effettuare le verifiche necessarie.

VI- Si precisa che, nel caso in cui vi siano soggetti cessati dalle suddette cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara che abbiano commesso gravi reati che incidono sulla moralità professionale, rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno essere esplicitati i reati stessi commessi dal/i soggetto/i cessato/i dalla carica e **l'impresa dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.**

VII - Dichiarazioni personali relative all'art. 38 comma 1, lett. b), c) ed m-ter).

Nel caso in cui il concorrente non produca le dichiarazioni previste al precedente punto c), le medesime dichiarazioni devono essere rese personalmente, da ciascuno dei soggetti, persone fisiche, in carica e/o cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara di: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; socio accomandatario e direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; amministratore munito di potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci (persone fisiche) ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale, in caso di società di capitali o consorzi; procuratore con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente.

In tal caso **i soggetti in carica dovranno dichiarare che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006, mentre i soggetti cessati dalla carica dovranno dichiarare che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere c) del D.Lgs. 163/2006**; unitamente a tali dichiarazioni dovranno essere indicati, da tutti i predetti soggetti - in carica e/o cessati dalla carica - gli eventuali reati penali a proprio carico ed il concorrente dovrà altresì allegare all'interno della busta A) Documentazione Amministrativa - l'elenco dei soggetti che all'interno della propria società/impresa rivestono e/o hanno rivestito le cariche predette.

Nel caso di cessione d'azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara è altresì ammesso, a scelta del concorrente e/o consorziato in alternativa alla dichiarazione resa dal legale rappresentante firmatario del modello Allegato 1) e/o dell'Allegato 2), che l'amministratore/gli amministratori e il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno operato presso l'azienda o il ramo di azienda cedente, la società incorporata o le società fusei oppure che sono cessati nel predetto periodo, dichiarino/no personalmente (e quindi ciascuno con riferimento a se stesso) che nei propri/loro confronti non sussista/ano le cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 38, comma 1, **lettera c)** del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

c1) Con riferimento al comma 1 della lettera **m-quater)** dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006:

- la dichiarazione che l'impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla medesima procedura ovvero la dichiarazione che l'impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente, indicando la ragione sociale del concorrente con cui sussiste tale situazione di controllo ed allegando, al contempo, ogni documento utile a dimostrare che detta situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

d) dovrà inoltre dichiarare inoltre che:

- non sussistono altre cause di esclusione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi della vigente normativa;
- non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2001 e s.m.i. e che non è stata emessa una informazione antimafia interdittiva in corso di validità al momento di presentazione dell'offerta.
- ai sensi dell'art. 32- quater del Codice penale, non sussistono le cause delle fattispecie di cui agli articoli 316 bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319 bis, 319 quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1) del secondo comma, 640 bis e 644 del codice penale, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, che comportano l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto)

d1) (solo nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall'Italia)

- dichiarazione di possedere, ai sensi e per effetto dell'art. 47 del D.Lgs. 163/2006, i requisiti d'ordine generale e speciale necessari per la partecipazione alla presente gara;

e) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui si dichiara il possesso di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, lettera b) del D.lgs. 163/2006, rilasciata da società di attestazione SOA, in corso di validità in categoria/e e con classifica/e adeguate ai lavori da assumere;

(Eventuale) Nel caso in cui il concorrente non sia in possesso di attestazione SOA nella categoria di lavorazioni OG11:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo, (ove per lavori analoghi, si fa espresso riferimento alla definizione data al precedente art. 11.2);

oppure

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010, in misura non inferiore al 70% di quanto previsto dal medesimo articolo (ove per lavori analoghi, si fa espresso riferimento alla definizione data al precedente art. 11.2) e di subappaltare la restante quota di lavorazioni;

NB: nella dichiarazione ai sensi dell'art 90 comma 1 let a) relativa all'importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, da rendere preferibilmente tramite l'Allegato 1, il concorrente dovrà indicare in modo specifico la natura dei lavori (oggetto riconducibile alla descrizione di lavoro analogo ai sensi del precedente art 11.2), l'importo dei lavori (complessivo e con riferimento a ciascuna delle tre categorie OS 3, OS 28 e OS 30), il periodo di esecuzione nonché, qualora il committente sia un soggetto pubblico, il numero di protocollo del C.E.L. (certificato di esecuzione lavori)

e1)(Eventuale) - nel caso in cui il concorrente utilizzi ai fini qualificatori l'istituto dell'avvalimento (si veda dichiarazione di cui al precedente punto a1):

- individuazione dell'impresa ausiliaria (denominazione e sede legale):

e2) (Eventuale) - nel caso di avvalimento infragruppo:

- la dichiarazione ai sensi dell'art 49 comma 2 lett g) del Dlgs 163/2006 con la quale, in luogo del contratto di avvalimento di cui alla lett f) del citato art 49, si attesta il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art 49 del dlgs 163/2006.

e3) (Eventuale) Nel caso in cui il concorrente utilizzi ai fini qualificatori l'istituto del subappalto sostanziale con riferimento a parte dei requisiti richiesti per le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OG 11 (si veda dichiarazione di cui al precedente punto a2)

- indicazione dell'impresa subappaltatrice (denominazione e sede legale) unitamente ad una dichiarazione che per quanto a propria conoscenza, la stessa è in possesso dei requisiti morali e dei requisiti speciali coerenti con l'entità delle lavorazioni alla stessa subappaltate (specificando se tramite attestazione SOA o tramite art 90 DPR 207/2010).

NB: In caso di consorzi, raggruppamenti, GEIE o reti di imprese, scegliere obbligatoriamente una fra le seguenti dichiarazioni che vanno dalla lettera f) alla lettera l). Tali dichiarazioni sono alternative tra loro, pertanto il concorrente dovrà optare solo per quella di propria pertinenza, compilando tutti i campi richiesti. La mancata apposizione di un segno grafico a fianco della dichiarazione pertinente comporterà l'attivazione del soccorso istruttorio e la conseguente

comminazione della sanzione pecuniaria.

f) (solo nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con riferimento al divieto posto dall'art. 36, comma 5, primo periodo, e dall'art. 37, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006) - con riferimento al divieto posto dall'art. 36, comma 5, primo periodo, e dall'art. 37, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, i consorzi stabili, i consorzi di cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi di imprese artigiane, **devono dichiarare e indicare per quali consorziati concorrono alla presente gara**, precisando, per ciascuno di essi, denominazione e sede legale (relativamente a questi consorziati è fatto obbligo di produrre apposite dichiarazioni sostitutive - utilizzando preferibilmente il **modulo Allegato 2** - con i quali si attesta il possesso dei requisiti generali di partecipazione alle gare d'appalto richiesti dal presente bando) oppure in alternativa - i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere c) del D.Lgs. 163/2006 - devono dichiarare che intendono eseguire in proprio i lavori di cui trattasi;

g) (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese di cui alla lettera d) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006):

- la dichiarazione con cui si indica se il raggruppamento temporaneo di concorrenti è **già costituito** mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al mandatario oppure se **è da costituirsi** ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente ai soggetti da indicarsi nella dichiarazione resa per la partecipazione alla gara e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio delle mandanti e che ci si uniformerà alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti;

- il tipo di raggruppamento che si intende costituire (*orizzontale, verticale* oppure *misto*) e la tipologia/quota di lavorazioni/prestazioni assunta da ciascun operatore del costituendo raggruppamento (cioè le prestazioni oggetto del presente appalto che in caso di aggiudicazione saranno eseguite da ciascun operatore economico del raggruppamento stesso)

h) (in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui alla lettera e) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006)

- che il consorzio ordinario di concorrenti è **già costituito oppure in alternativa** che il consorzio ordinario di concorrenti è **ancora da costituirsi** ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, indicando le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione.

Si precisa che se il consorzio è già costituito è sufficiente produrre l'atto costitutivo se dallo stesso emergono i suddetti elementi.

i) (in caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lettera e-bis) dell'art. 34, comma 1 del D. Lgs. 163/2006)

- la dichiarazione con cui si indica il tipo di rete, così come definite nella Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013, (Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica di cui all'art. 2.1 della citata determinazione AVCP n.3/2013, oppure Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune di cui all'art. 2.2 della citata determinazione AVCP n.3/2013, oppure Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica di cui all'art. 2.3 della citata determinazione AVCP n.3/2013) indicando le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione.

l) (in caso di soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui alla lettera f) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006)

- la dichiarazione con l'indicazione della ragione sociale nonché delle quote percentuali di partecipazione e di esecuzione delle lavorazioni.

In riferimento alle dichiarazioni di cui alla presente Sezione II, come dettagliatamente specificato al precedente articolo 15.3, si puntualizza che qualora queste siano omesse o incomplete, la stazione appaltante comminerà la conseguente **sanzione pari ad euro 245,00** (corrispondente all'uno per mille del valore complessivo dell'Appalto) ed attiverà il soccorso istruttorio. La suddetta sanzione pecuniaria è da intendersi unica e riferibile a tutte le mancanze e/o incompletezze degli elementi e delle dichiarazioni qualificate come irregolarità essenziali. La suddetta sanzione sarà applicata dalla Stazione Appaltante a prescindere dalla regolarizzazione o meno attivata dal concorrente. Il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter sarà attivato come sub procedimento della procedura di gara in esito alla seduta pubblica di apertura delle buste A e B.

SEZIONE III

ALTRE DICHIARAZIONI LA CUI MANCANZA, INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITÀ NON COSTITUISCE IRREGOLARITÀ ESSENZIALE FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DEL CONCORRENTE DI PRODURLE SU RICHIESTA DELLA STAZIONE APPALTANTE

m)

- di essere iscritti nel registro Imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato territorialmente competente (oppure per i concorrenti di altro Stato membro, di essere iscritti in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C del D.Lgs. 163/2006), indicando gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (*luogo e numero di iscrizione alla CCIAA, esatta denominazione, forma giuridica, durata della ditta/data termine*);

- l'indicazione nominativa del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, in caso di società in accomandita semplice, ed - in caso di società di capitali o consorzi - amministratore/i munito/i di potere di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico persona fisica e socio persona fisica di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, - entrambi i soci (persone fisiche), in caso di società di capitali con due soli soci, ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale e procuratori con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente - **in carica al momento della partecipazione alla gara o cessati nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando;**

- la dichiarazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 11.11.2011 n. 180, di appartenere alla **categoria della micro o piccola o media impresa**, così come definita dalla Raccomandazione Commissione Europea 2003/361/CE;

- la dichiarazione di eventuali **acquisti di azienda e/o rami di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria** avvenute nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara;

n) (solo per le cooperative): di essere regolarmente iscritti nell'apposito Albo delle società cooperative presso la competente CCIAA e che non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti;

o) indicazione de/gli estremi necessari alla richiesta del DURC, nonché la dichiarazione di assoggettamento o meno alla legge 68/99

p) Accettazione delle condizioni generali di contratto– il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare:

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente bando di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto posti a base della presente procedura nonché nelle eventuali risposte ai quesiti pubblicate sul sito internet della Stazione Appaltante;

- di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione dell'opera/servizio/fornitura, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione, e la rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dei prezzi risultanti a seguito dell'offerta – che si ritengono remunerativi - e dei modi e tempi di esecuzione dell'opera/servizio/fornitura prospettati;

- di assumere per il presente appalto gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

- di obbligarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad eseguire le prestazioni oggetto di contratto secondo quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica;

- di dare atto che il contenuto della busta C (offerta economica e tecnico-quantitativa e indicazione dei costi per la sicurezza aziendali) sono presentati dal concorrente che con la presente dichiarazione ne riconosce la piena riconducibilità all'operatore economico/concorrente rappresentato.

q) Con riferimento ai mezzi che il Comune di Ravenna utilizzerà per le comunicazioni d'ufficio di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente dovrà, alternativamente: **autorizzare espressamente la stazione appaltante all'utilizzo del fax per l'effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e indicare il numero completo di fax al quale indirizzare le comunicazioni stesse (1^ alternativa); oppure in alternativa, (nel caso di concorrenti che non intendono autorizzare la stazione appaltante all'utilizzo del fax come mezzo per le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) **indicare** nella domanda di partecipazione alla presente gara l'indirizzo di **posta elettronica certificata** al quale la stazione appaltante potrà inviare le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (2^ alternativa); oppure in alternativa **eleggere** il domicilio per le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., (indicando l'indirizzo esatto, completo di città/località, via, numero civico e codice di avviamento postale, del domicilio eletto) precisando il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica ai quali la stazione appaltante dovrà dare contestuale notizia, ai sensi e per effetto dell'art. 79, comma 5-bis, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'avvenuto invio a mezzo posta delle comunicazioni stesse (3^ alternativa).**

r) Con riferimento alla disciplina dell'accesso ai documenti prodotti per la partecipazione alla presente procedura di gara è richiesto ai concorrenti di: **autorizzare l'accesso a tutta la documentazione prodotta** per la

partecipazione alla presente gara e quindi sia alla documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" che all'offerta tecnica contenuta nella busta "B", *oppure in alternativa, di autorizzare* l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla presente gara e contenuta nella busta "A" e di **non autorizzare** l'accesso relativamente alle specifiche parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali, come motivato o comprovato con specifica dichiarazione e/o documentazione inclusa nella busta "B" contenente l'offerta tecnica stessa;

s) (Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della facoltà di prestare una cauzione provvisoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro)

- che l'intermediario finanziario che ha rilasciato l'atto di fideiussione risulta, ai sensi dell'art. 75, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, regolarmente iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed è regolarmente autorizzato dal Ministero del Tesoro in base alle disposizioni del DPR 30 marzo 2004, n. 115;

t) - di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

u) (eventuale dichiarazione ai fini del subappalto non necessario ai fini qualificatori) riportante la descrizione delle prestazioni che si richiede di poter subappaltare durante l'esecuzione del contratto. La mancata indicazione della volontà di subappalto, determinerà l'impossibilità di ricorso a tale istituto in fase di esecuzione del contratto.

v) eventuale -in caso di concorrente che intenda avvalersi dell'istituto della cooptazione ex art 92 comma 5 DPR 207/2010:

la dichiarazione con cui il concorrente intende avvalersi dell'istituto della cooptazione - contenente l'indicazione della denominazione e della sede legale della impresa cooptata unitamente alle ulteriori dichiarazioni con cui si attesta che:

- in caso di aggiudicazione i lavori eseguiti dalla/e impresa/e cooptata/e non supereranno il 20% dell'importo complessivo dei lavori;
- l'ammontare delle qualificazioni possedute dalla/e impresa/e cooptata/e, è almeno pari all'importo dei lavori che saranno affidati (tale dichiarazione può essere omessa nel caso in cui il concorrente produca regolare attestato SOA di ciascuna della/e impresa/e cooptata/e associata/e).

z) [dichiarazione eventuale da rendere soltanto nel caso in cui i concorrenti intendano avvalersi delle agevolazioni previste dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 - Riduzione del 50% dell'importo della garanzia]

la dichiarazione di essere in possesso o meno, ai sensi dell'art. 40, comma 3, lett. a) del D.Lgs.163/2006 e dell'art. 63 del D.P.R. 207/2010, **della certificazione di qualità aziendale** rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme vigenti.

(solo per il/i consorziato/i per il/i quale/i i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dichiarano di concorrere)

2) Le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - da redigersi preferibilmente in conformità al modulo allegato (**Allegato 2**) al presente bando - con le quali ciascun consorziato per il quale i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. indicano di concorrere, dichiara di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Il consorziato, oltre a dichiarare le proprie generalità (compreso numero di telefono, sede legale, codice fiscale, partita iva ed indirizzo di pec), al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti generali necessari per la partecipazione alla gara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, deve produrre le dichiarazioni richieste al concorrente, nelle **lettere b), c), d), m), n), o), q), r), e t) del precedente punto 1)** - dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - con cui si attesta il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando di gara per la partecipazione alla gara e si forniscono le altre informazioni e/o elementi richiesti come in seguito specificati.

Il consorziato dovrà inoltre dichiarare ai sensi dell'art. 37 comma 7, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006, che non partecipa alla presente gara in altra forma.

Valgono in ogni caso, tutte le "Precisazioni" fatte nei punti I), II), III), IV), V), VI), VII) del presente art. 16,

relativamente alle dichiarazioni di cui al punto 1) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A" e quanto puntualizzato nella sezione II del presente art. 16 in merito alle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti generali ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, in accoglimento di quanto statuito dal Consiglio di stato – Adunanza plenaria 30.7.2014 n. 16.

L'istanza e le dichiarazioni sostitutive devono essere **sottoscritte in originale** dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa consorziata, allegando copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

L'istanza e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

3) attestazione SOA o nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui articoli 64 e ss. del D.P.R. 207/2001, regolarmente autorizzate, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. In ogni caso è fatto salvo quanto previsto dall'art. 63, comma 1, del D.P.R. 207/2010.

L'attestazione SOA deve essere prodotta in copia sottoscritta in originale dal legale rappresentante o suo procuratore ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso. La presentazione della documentazione di cui al presente punto 3 è necessaria (pena l'attivazione del soccorso istruttorio con sanzione) nel caso in cui il possesso dei requisiti non sia stato dichiarato, con autocertificazione, da parte del concorrente stesso.

(solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE di cui rispettivamente all'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. 163/2006 già costituiti)

4) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

E' altresì necessario documentare, qualora non emerga con chiarezza nel mandato collettivo irrevocabile, che tipo di raggruppamento (orizzontale, verticale, misto) si intende costituire specificando come - in caso di aggiudicazione - le imprese si suddivideranno le lavorazioni/prestazioni che compongono il presente appalto.

5) garanzia a corredo dell'offerta di cui all'art. 8. del presente bando di gara - a copertura della mancata stipulazione del contratto e del versamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 comma 2 bis del D.lgs. 163/2006- pari ad Euro 4.900= (quattromilanovecento//00) (2%); costituita alternativamente da *atto di fideiussione* (se Garante è una Banca o un Intermediario finanziario) o *polizza fideiussoria* (se Garante è un'impresa di assicurazione) ovvero da *assegno circolare non trasferibile* intestato al Comune di Ravenna, Servizio Appalti e Contratti, Piazza del Popolo, 1, Ravenna.

Durata

Ai sensi e per effetto dell'art. 75, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e visto quanto stabilito al precedente art. 12 del presente bando, si richiede che la garanzia a corredo dell'offerta abbia una **durata di 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta stessa** e sia corredata **dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia stessa per un ulteriore periodo di 180 giorni** nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Si precisa che – fermo restando la necessità, di una durata minima della garanzia a corredo dell'offerta di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta stessa - il termine di validità di 360 giorni di cui sopra e la presenza dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni su richiesta della stazione appaltante, **non sono richiesti a pena di esclusione**, fermo restando l'obbligo per il concorrente di adeguare la garanzia a quanto sopra richiesto con tempestività e, comunque, non oltre 15 giorni dal fax di richiesta della stazione appaltante. Nel caso in cui il concorrente non adegui la garanzia a corredo dell'offerta alla durata di 360 giorni sopra richiesta e/o non presenti l'impegno del garante a rinnovare la garanzia stessa per un ulteriore periodo di 180 giorni entro il termine massimo di 15 giorni dal fax di richiesta della stazione appaltante, l'offerta sarà **esclusa** dalla presente gara e, qualora il mancato adeguamento riguardi l'aggiudicatario provvisorio, esso decadrà dall'aggiudicazione provvisoria.

La garanzia a corredo dell'offerta deve prevedere, come stabilito nel Comunicato del Presidente del 25.03.2015, una **clausola** che espressamente preveda che la garanzia stessa è altresì a copertura dell'obbligo del pagamento della somma pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2 bis del D.lgs. 163/2006. Ove tale clausola manchi, il concorrente, dovrà provvedere a farla inserire entro il termine previsto nella richiesta della stazione appaltante.

La garanzia a corredo dell'offerta deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e al relativo schema Tipo 1.1 di cui al **Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123**, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell' 11 maggio 2004, opportunamente integrato con l'inserimento della clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

I concorrenti sono abilitati, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.M. 123/2004, a presentare la sola Scheda Tecnica 1.1 che deve essere debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.

Costituiscono irregolarità essenziali ai sensi dell'art. 46 co. 1 ter (art. 15.3 sez. II) che comportano l'esclusione in caso di mancata o tardiva regolarizzazione

- 1) la mancata presentazione della cauzione provvisoria;
- 2) la presentazione di una cauzione non conforme a quanto stabilito dall'art. 75, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e pertanto, priva:
 - della **rinuncia** espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - della **rinuncia** all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
 - della clausola di **operatività** della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 3) cauzione di importo errato in diminuzione, fermo restando le ipotesi di errore formale;
- 4) cauzione sprovvista dell'indicazione dell'oggetto e del soggetto garantito; nel caso di raggruppamenti temporanei, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, la cauzione deve essere **intestata** a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; in tal caso è sufficiente la della polizza fideiussoria o dell'atto di fideiussione da parte della sola mandataria;
- 5) cauzione prestata con modalità non consentite; al riguardo, si evidenzia che l'art. 28 del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169 ha modificato l'art. 75, comma 3, del Codice prevedendo che la fideiussione, a scelta dell'offerente, «può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
- 6) cauzione non sottoscritta dal garante sull'atto di fideiussione o sulla polizza fideiussoria.
- 7) mancata presentazione dell'impegno del fideiussore «a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario», ai sensi dell' art. 75, comma 8, del del D.Lgs. 163/2006.

Riduzione del 50% dell'importo della garanzia

Nel caso in cui i concorrenti intendano avvalersi delle agevolazioni previste dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 gli stessi dovranno obbligatoriamente possedere la certificazione di qualità aziendale di cui al citato art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, in corso di validità alla data della prima seduta pubblica di gara prevista dal presente bando.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE già costituiti o da costituirsi la possibilità di riduzione della cauzione e della garanzia fideiussoria ai sensi e per effetto dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, è disciplinata, come segue:

- per i raggruppamenti di tipo orizzontale se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; mentre se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;
- per i raggruppamenti di tipo verticale se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; mentre se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento potrà ridurre la cauzione provvisoria e quella definitiva solo per la quota corrispondente alla somma delle quote di partecipazione al raggruppamento stesso delle imprese in possesso della certificazione di qualità;
- per i raggruppamenti di tipo misto vale quanto sopra prescritto per i raggruppamenti di tipo verticale con la precisazione che, con riferimento alla categoria (principale o scorporata) assunta in raggruppamento orizzontale da più soggetti, questi ultimi - per poter beneficiare della possibilità di ridurre la cauzione provvisoria e definitiva in misura proporzionale alla quota di incidenza della categoria stessa sul totale dell'appalto - devono tutti possedere la certificazione di qualità.

6) attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di partecipazione alla gara di Euro 20,00= (euro venti//00), all'ANAC mediante produzione, a pena di esclusione, della ricevuta di pagamento oppure della copia autentica o dell'originale dello **scotrino rilasciato dal punto vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini presso il quale si è effettuato il pagamento in contanti.**

Il pagamento deve essere obbligatoriamente effettuato in base alle modalità prescritte nelle deliberazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici vigenti al momento del pagamento stesso, seguendo le istruzioni operative esposte nel sito Internet ufficiale dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Si precisa che, il **codice CIG** relativo alla presente gara è il seguente: **6230404407**

7) attestazione in originale dell'avvenuto sopralluogo rilasciata dal competente Ufficio Tecnico dell'Amministrazione. Il sopralluogo dovrà essere effettuato con le modalità e nel periodo indicati al punto **6.5.** del presente bando di gara.

Si precisa che, fermo restando l'obbligo, **previsto a pena di esclusione**, di effettuazione del sopralluogo con le modalità di cui al precedente art. 6.5, **la mancata produzione del certificato non comporterà l'esclusione dalla gara, purché risulti agli atti della stazione appaltante che l'operatore economico offerente ha effettuato il sopralluogo stesso con le modalità al precedente art. 6.5.**

(Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in rete intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto)

8) Documentazione e dichiarazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Si precisa che l'impresa ausiliaria relativamente alle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. **49 comma 2, lettere c), d) ed e)** del D.lgs. 163/2006, può utilizzare il modello **Allegato 3)**. Inoltre dovrà produrre tutta la restante documentazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

Le predette dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte in originale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria, allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Inoltre si precisa che il contratto di avvalimento deve essere conforme all'art. 88 comma 1 del DPR 207/2010 e prevedere "in modo compiuto, esplicito ed esauriente":

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specificato;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Valgono le precisazioni contenute nelle determinazioni n. 2 del 1 agosto 2012 e n. 4 del 10 ottobre 2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. (ora ANAC)

La presentazione di un contratto di avvalimento palesemente e manifestamente carente dei suddetti elementi comporterà l'attivazione del soccorso istruttorio con sanzione al pari della mancata produzione del contratto stesso.

E' ammesso il c.d. **Avvalimento plurimo** ai sensi dell'art 49 comma 6 del Dlgs 163/2006 così come modificato dalla legge 161 del 30 ottobre 2014.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono **responsabili in solido** nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo del presente appalto.

Si precisa che, relativamente alla presente procedura di affidamento, coerentemente a quanto affermato nella Sentenza del Consiglio di Stato sez. V, n. 911/2013, per quanto riguarda le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 – con riferimento all'impresa ausiliaria – non sussiste l'obbligo di produrre le dichiarazioni di cui alla lettera c) del citato art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con riferimento agli amministratori, direttori tecnici ecc. e di quelli di eventuali società acquisite e/o incorporate, *cessati dalla carica* nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

9) Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (**in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati**);

3. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del DPR 207/2010 nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009.

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, **recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria**, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato nel contratto di rete** non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato **nella forma della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti :

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;

ovvero

2. copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate **le dichiarazioni**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

- la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del DPR 207/2010, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Relativamente alla dell'istanza di partecipazione alla gara si precisa che:

a) se la rete è dotata di un **organo comune** con potere di rappresentanza e di **soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del d.l. n. 5/2009, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un **organo comune** con potere di rappresentanza ma è **priva di soggettività giuridica** ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un **organo comune** privo del potere di rappresentanza o **se la rete è sprovvista di organo comune**, ovvero, **se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria** l'istanza di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa

aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero **(in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi)**, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

10) Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Gli operatori economici **devono obbligatoriamente registrarsi al sistema** accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Una volta individuata la procedura di affidamento, tramite il CIG, gli stessi dovranno **acquisire il "PASSOE" da produrre in sede di partecipazione alla gara, all'interno della busta A- contenente la documentazione amministrativa.**

11) (Eventuale, da produrre solo nel caso in cui le dichiarazioni di cui alla lettera c), punto 1) - Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - del precedente articolo 16, siano rese personalmente da ciascuno dei seguenti soggetti persone fisiche, indicati nella stessa lettera c), in carica e/o cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara).

Elenco dei soggetti persone fisiche, che all'interno della propria società/impresa, **rivestono (soggetti in carica), e/o hanno rivestito (soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara)**, le seguenti cariche :

- titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; socio accomandatario e direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; amministratore munito di potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci (persone fisiche) ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale, in caso di società di capitali o consorzi; procuratore con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente **(indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, Comune di residenza, carica ricoperta e, se cessati dalla carica, carica ricoperta e data di cessazione).**

12) eventuale in caso di concordato con continuità aziendale (art 186 bis della legge fallimentare - RD 267/1942):

12.1) Nel caso di concorrente che al momento della partecipazione alla presente procedura di gara abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale o domanda di ammissione al concordato "in bianco" di cui all'art 161 comma 6 della legge fallimentare, con riserva di produrre l'ulteriore documentazione ivi compreso il piano di continuità aziendale, entro il termine stabilito dal giudice con decreto

- l'autorizzazione del tribunale di cui all'art 186 bis comma 3bis della legge fallimentare. La produzione dell'autorizzazione del tribunale è necessaria (pena l'attivazione del soccorso istruttorio con sanzione) nel caso in cui il concorrente non abbia compilato e reso la relativa dichiarazione (si veda il contenuto dell'Allegato 1).

12.2) Nel caso di concorrente già ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale al momento della partecipazione alla gara:

- la documentazione di cui al comma 4 dell'art. 186 bis della legge fallimentare, vale a dire:

a) relazione di un professionista, indipendente ed iscritto al registro dei revisori, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3 lett. d) della legge fallimentare, che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto oggetto della gara;

b) dichiarazione di un altro operatore economico in possesso di tutti i requisiti di carattere generale e speciale, nonché la certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto (a prescindere dal fatto che l'impresa concorrente in stato di concordato preventivo con continuità aziendale li possieda interamente ovvero ne sia carente in tutto o in parte) con la quale si impegna nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto ed a subentrare all'impresa ausiliata *(alle stesse condizioni)* nel caso in cui questa fallisca, nel corso della gara, oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto.

Si applica l'art. 49 del D.lgs. 163/2006 e di conseguenza, dovrà essere prodotta tutta la restante documentazione prevista in materia di avalimento, tenuto conto delle disposizioni particolari evidenziate al punto precedente. Si rimanda all'art. 8 del presente bando di gara – *Elenco dei documenti da inserire nella busta A- Documentazione amministrativa*, in tema di avalimento ed all'art 15.4 Sez III.

L'impresa ausiliaria può essere la mandataria o una mandante dello stesso RTI in cui l'impresa ausiliata può essere solo una mandante (attuazione del cd. avalimento interno, ai sensi della determinazione AVCP n. 2-2012, par. 7 e art. 186 bis, comma 5, ult. Periodo).

Raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, di cui rispettivamente all'art.

34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. 163/2006, **già costituiti o da costituirsi:**

a) le dichiarazioni di cui al precedente punto **1)** dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A – Documentazione" (ovvero l'allegato modulo **Allegato 1** nel caso il concorrente scelga di utilizzarlo) devono essere prodotti, **pena l'attivazione del soccorso istruttorio con sanzione ex art 38 comma 2 bis del Dlgs 163/2006**, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE con le modalità sopra richieste per il concorrente singolo;

b) nel caso in cui uno o più dei soggetti del raggruppamento, costituito o costituendo, sia/no consorzi che concorrono per propri consorziati, a ciascuno di questi ultimi è fatto obbligo, **pena l'attivazione del soccorso istruttorio con sanzione ex art 38 comma 2 bis del Dlgs 163/2006**, di produrre le dichiarazioni di cui al precedente punto **2)** dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A – Documentazione" (ovvero l'allegato modulo **Allegato 2** nel caso si scelga di utilizzarlo) relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

c) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE già costituiti, è sufficiente la produzione di una sola copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria;

Nel caso di una o più imprese associate ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, ognuna di queste dovrà produrre:

- le dichiarazioni di cui al precedente punto 1) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A – Documentazione" (ovvero l'allegato modulo Allegato 1 nel caso si scelga di utilizzarlo);

- dichiarazione attestante che in caso di aggiudicazione i lavori eseguiti da queste ultime non supereranno il 20% dell'importo complessivo dei lavori;

- dimostrare (tramite produzione di attestato SOA o specifica dichiarazione sostitutiva) che l'ammontare delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

La mancata produzione di dette dichiarazioni da parte delle imprese cooptate determinerà l'impossibilità di procedere con l'istituto della cooptazione di cui all'art 92 comma 5 del DPR 207/2010 nei loro confronti.

Si rinvia al precedente articolo 15 per l'indicazione dettagliata di quali dei suddetti documenti/dichiarazioni costituiscono irregolarità essenziali, la cui carenza o non conformità è sanabile con il soccorso istruttorio di cui all'art 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Dlgs 163/2006, con relativa applicazione di sanzione.

Nella busta "B" deve essere contenuto, quanto segue:

1. Relazione tecnica, articolata in due paragrafi

Il primo paragrafo relativo alle "Modalità di gestione della commessa", deve essere suddiviso **in 5 articoli**, corrispondenti ai cinque sub-criteri A), ed essere complessivamente composto da un **massimo di 3 (tre) imo di facciate in formato A4**.

Sulla base di questo paragrafo la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi ai sub-criteri di valutazione A1), A2), A3), A4) e A5) della tabella di cui all'art. 13 del presente bando di gara.

Il secondo paragrafo relativo alle "Modalità, criteri e procedure che l'impresa intende mettere in atto per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro", deve essere suddiviso **in 3 articoli**, corrispondenti ai tre sub-criteri B), ognuno dei quali deve essere costituito da un massimo di **1 (una) facciata in formato A4**.

Sulla base di questo paragrafo la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi ai sub-criteri di valutazione B1) e B2) e B3) della tabella di cui all'art. 13 del presente bando di gara.

La relazione tecnica non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico.

La mancata presentazione della relazione tecnica nel suo complesso comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza, all'interno della stessa, di singoli paragrafi o articoli comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

Le facciate della relazione tecnica di cui sopra **devono essere numerate progressivamente**. Si precisa che qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.

Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della *par condicio* fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti la suddetta relazione tecnica con un numero di facciate superiore a quelle massime consentite la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni di cui al precedente art. 13, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente – con riferimento a ciascuno dei paragrafi / articoli che costituiscono la relazione tecnica – il numero massimo consentito per ogni paragrafo/articolo - seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata. Pertanto, sempre con riferimento a ciascun paragrafo, le facciate ulteriori a quelle massime ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.

Si precisa infine che, qualora il concorrente presenti una facciata o più facciate in formato A3 anziché A4, ogni facciata in

formato A3 vale due facciate formato A4.

La relazione tecnica di cui sopra dovrà essere **datata e sottoscritta** in calce dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura, qualora non già inserita nelle busta A.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE non ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, **pena l'attivazione del soccorso istruttorio di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Dlgs 163/2006**, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE sia costituito, è sufficiente la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dello stesso raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE.

Si precisa che – come previsto e disciplinato all'articolo 15-bis del presente bando di gara - al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dal terzo periodo del comma 5-*quater*, dello stesso art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al concorrente è richiesto di indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono **segreti tecnici o commerciali**, fornendone adeguata motivazione o comprova. Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche tramite **evidenziatori colorati e/o altre forme grafiche** che ne consentano una rapida e certa individuazione. In questi casi il concorrente dovrà altresì fornire adeguata motivazione o comprova.

(nel caso in cui il concorrente intenda non consentire l'accesso a parti della propria offerta tecnica ad altri concorrenti)

2. Specifica dichiarazione contenente esaustive e dettagliate motivazioni riguardo i caratteri di segretezza tecnica o commerciale di alcune specifiche informazioni fornite nell'ambito della propria offerta tecnica.

Si ribadisce che i concorrenti, in questo caso, sono invitati a **precisare in modo chiaro ed inequivocabile** le parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici e commerciali, contraddistinguendole ad esempio con evidenziatori colorati oppure mediante chiari riferimenti alla pagina, ai paragrafi/periodi e/o frasi nella dichiarazione di cui al presente punto. Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni.

Si precisa che l'inserimento all'interno della busta "B - Offerta tecnica" della dichiarazione relativa all'offerta economica, comporterà **l'esclusione dell'offerta** dalla presente gara per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica.

Nella busta "C" devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. dichiarazione relativa all'offerta economica in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, da redigersi preferibilmente in conformità al modulo allegato (**Allegato 4**).

Nella dichiarazione relativa all'offerta economica di cui al presente punto il concorrente dovrà dichiarare quanto segue:

- di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
- di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di avere verificato le capacità e disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, tenuto conto anche delle disposizioni dell'articolo 133 del D.Lgs. 163/2006;
- di avere effettuato una verifica della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

E DI OBBLIGARSI

ad assumere l'esecuzione dei lavori oggetto di gara, secondo le condizioni stabilite nel progetto posto a base di gara, al prezzi determinati mediante il **ribasso percentuale unico da applicarsi all'elenco prezzi di progetto posto a base di gara e soggetto a ribasso**

Sono ammesse solo offerte in ribasso (quindi con percentuali di ribasso maggiori di zero). Le offerte in aumento o alla pari saranno escluse dalla presente gara.

La dichiarazione relativa all'offerta economica di cui al presente punto deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente sottoscritte per conferma.

Nel caso di presentazione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno delle Buste A o B.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE non ancora costituiti la dichiarazione/offerta di cui sopra deve essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Si precisa che l'espressione dell'offerta economica con l'indicazione di un ribasso percentuale superiore a 0 è richiesta a pena di esclusione (art 15.2).

Si ribadisce che l'eventuale mancata sottoscrizione dell'offerta economica o una sottoscrizione non conforme alle prescrizioni sopra indicate non determinerà l'esclusione dalla procedura di gara né l'attivazione del soccorso istruttorio (si rinvia a quanto previsto al precedente art 15.4)

2. dichiarazione relativa alla quantificazione dei costi per la sicurezza aziendale sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, da redigersi preferibilmente in conformità al modulo allegato **(Allegato 5)**.

La dichiarazione di cui al presente punto deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore.

Nel caso di presentazione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno delle Buste A o B.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE non ancora costituiti la dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Si ribadisce che l'eventuale mancata presentazione della presente dichiarazione o la presentazione del modello non compilato comporterà l'esclusione dalla presente gara (art 15.2 b), mentre l'eventuale mera carenza di sottoscrizione non determinerà l'esclusione dalla procedura di gara né l'attivazione del soccorso istruttorio (si rinvia a quanto previsto al precedente art 15.4)

3. Dichiarazioni relative all'offerta sulle "Proposte migliorative tecnico-funzionali-qualitative finalizzate alla miglior qualità estetica, tecnica e funzionale dell'intervento" oggetto del presente appalto relativamente ai sub criteri C1), C2) e C3) **del criterio di valutazione C**, di cui al precedente articolo 13 del presente bando, da redigersi preferibilmente in conformità al modulo allegato **(Allegato 6)**.

Relativamente ad ognuno dei tre sub criteri predetti C1), C2) e C3), il concorrente dovrà indicare se intende offrire o meno le seguenti proposte migliorative.

Per quanto riguarda **la proposta migliorativa di cui al sub criterio C1)**: "Fornitura e posa in opera di tende tipo "alla veneziana" iper interni in lamelle di alluminio flessibili, profilate a sagoma da 35 mm, compreso cassonetti, cordoncini di manovra, congegni di sollevamento e orientamento, in corrispondenza di tutti gli infissi esterni oggetto dell'intervento", il concorrente otterrà un punteggio pari a **punti 0 (zero)** se non offrirà la proposta migliorativa mentre, nel caso in cui la offra otterrà un punteggio pari a **punti 9 (nove)**.

Per quanto riguarda **la proposta migliorativa di cui al sub criterio C2)**: "Fornitura e posa di condotti riflettenti modulari ad angolatura variabile (tipo lightway o similare) in numero di quattro, in corrispondenza degli spazi non illuminati (bagni e disimpegni)", il concorrente otterrà un punteggio pari a **punti 0 (zero)** se non offrirà la proposta migliorativa mentre, nel caso in cui la offra otterrà un punteggio pari a **punti 8 (otto)**.

Per quanto riguarda **la proposta migliorativa di cui al sub criterio C3)**: "Fornitura e posa in opera di apertura porte esterne (in numero di tre) con sistema codice numerico", il concorrente otterrà un punteggio pari a **punti 0 (zero)** se non offrirà la proposta migliorativa mentre, nel caso in cui intenda offrirla, otterrà un punteggio pari a **punti 3 (tre)**.

L'offerta di cui al punto 3), dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente bando **(Allegato 6)** e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore.

Nel caso di presentazione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno delle Buste A o B.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE non ancora costituiti la dichiarazione/offerta di cui sopra deve essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Si precisa che l'espressione dell'offerta tecnica di cui al criterio C, con indicazione dell'opzione di offerta o meno di ognuna delle migliorie di cui ai sub criteri C1) C2) e C3), non è richiesta a pena di esclusione. Qualora l'allegato 6 non sia presente o non sia compilato in modo da rendere chiara ed inequivocabile l'offerta tecnica presentata, verrà assegnato un punteggio pari a 0 a ciascuno dei sub criteri non chiaramente compilati/opzionati.

Richiamato quanto previsto al precedente punto 15.4 si precisa che l'eventuale mancata sottoscrizione dell'offerta di cui al presente punto 3), analogamente a quanto previsto per l'offerta economica

(precedente punto 1) o una sottoscrizione non conforme alle prescrizioni sopra indicate, non determinerà l'esclusione dalla procedura di gara né l'attivazione del soccorso istruttorio.

Si rinvia a quanto previsto al precedente art 15.4 con riferimento all'offerta economica, ed in specifico si precisa che qualora l'offerta tecnica carente di sottoscrizione (o con sottoscrizione non conforme) sia quella del concorrente risultato primo in graduatoria, lo stesso sarà tenuto a regolarizzare la sottoscrizione, o direttamente nella seduta pubblica qualora presente o con le modalità e nei termini, comunque non superiori a 10 gg, precisati nella specifica richiesta in tal senso formulata dalla Stazione Appaltante. La mancata regolarizzazione della sottoscrizione dal parte del concorrente risultante primo in graduatoria sarà considerata alla stessa stregua dell'impossibilità di sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, conseguentemente la Stazione Appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria presentata dal concorrente e procederà allo scorrimento della graduatoria per l'individuazione del nuovo aggiudicatario provvisorio.

17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La commissione di gara, il giorno fissato per l'apertura della Busta "A-Documentazione Amministrativa", **in seduta pubblica** procede a:

a) verificare l'integrità dei plichi con particolare riferimento a quanto prescritto dall'art. 15.2. b) del presente bando di gara;

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa e delle dichiarazioni sostitutive prodotti all'interno della busta "A" alle prescrizioni del presente bando di gara ed alla vigente normativa - compresa **la conformità dei PASSoe** prodotti dagli operatori economici - l'idoneità rispetto al presente appalto degli attestati SOA rilasciate dagli organismi di certificazione e la validità temporale delle certificazioni di qualità.

c) verificare, ai sensi e per effetto dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che non vi siano soggetti che abbia/no partecipato alla presente procedura di affidamento in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti; ovvero che, qualora abbiano partecipato alla presente gara in raggruppamento, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti, non abbiano presentato offerta anche in forma individuale ed in caso positivo ad escluderli dalla gara;

d) verificare, ai sensi e per effetto dell'art. 36, comma 5, primo periodo, e dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere **b)** e **c)**, del D.Lgs. 163/2006 hanno indicato di concorrere - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio sia consorziato;

e) Trattandosi di appalto di lavori di importo superiore ad Euro 150.000,00, richiamato quanto previsto dalla determinazione ANAC n. 1/2014, **non si procederà con il sorteggio di cui all'art 48 comma 1 del Dlgs 163/2006**

f) escludere dalla gara il concorrente nel caso in cui - con riferimento alle verifiche di cui ai precedenti punti - si accerti la presenza delle cause di immediata esclusione indicate ai precedenti articoli **15.1, 15.2 a e 15.2 b**.

g) aprire le buste delle offerte tecniche (**busta "B"**) presentate dalle imprese concorrenti non immediatamente escluse procedendo alla verifica formale dei documenti prodotti.

Nel caso in cui si accerti la presenza di una o più irregolarità essenziali come indicate al precedente articolo 15.3, si procederà all' **attivazione del soccorso istruttorio** ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 e/o del comma 1-ter dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006 (e conseguente applicazione della sanzione pecuniaria). La commissione di gara osserverà le disposizioni previste dall'art 46 comma 1 ter del Dlgs 163/2006.

I soccorsi istruttori ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 e/o del comma 1-ter dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006, qualora si renda necessario attivarli, si svolgeranno in parallelo all'eventuale sub-procedimento di verifica a campione ex art. 48, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e all'eventuale sub-procedimento di regolarizzazione di PASSOE non conforme - ove presenti.

Alla conclusione degli eventuali sub-procedimenti sopra indicati si procederà alla convocazione di **una nuova seduta pubblica** nel corso della quale si renderanno noti gli esiti degli stessi.

Pertanto gli eventuali soccorsi istruttori di irregolarità essenziali disposti nel corso della prima seduta pubblica di apertura delle **buste "A"** e **"B"**, si caratterizzano come "*sub-procedimenti presupposti*" nel senso che il prosieguo delle operazioni di gara di valutazione delle offerte tecniche e di apertura delle buste contenenti le offerte economiche - avverrà solo dopo il decorso del termine assegnato ai concorrenti per sanare le irregolarità essenziali.

Verifica dei requisiti generali.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte, da autonomi riscontri e dalla consultazione dei dati risultanti dal **casellario delle imprese qualificate** istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, anche ai sensi e per effetti dell'art. 71 comma 1 del DPR 445/2000 e

s.m.i., con controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000 e s.m.i.

La Commissione procede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali.

Valutazione delle offerte tecniche

Successivamente, nel corso della/e seduta/e riservata/e, la commissione giudicatrice procederà ad esaminare le offerte tecniche di cui alla **busta "B – Offerta tecnica"**, presentate dai concorrenti ammessi dalla gara e ad assegnare i punteggi provvisori relativamente ai sub criteri dei rispettivi criteri di valutazione di natura qualitativa ed in specifico con riferimento ai sub criteri criteri A1), A2), A3), A4), A5), B1), B2) e B3), indicati nella tabella di cui al precedente articolo 13. Per l'attribuzione di questi punteggi la Commissione procederà formulando propri giudizi e valutazioni sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione prodotta dai concorrenti ed attribuirà per ognuno dei suddetti sub-criteri di valutazione il relativo punteggio secondo la metodologia dettagliatamente indicata al precedente art. 13 del presente bando di gara.

La Commissione giudicatrice si riserva a suo insindacabile giudizio di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o precisazioni con riferimento ai contenuti dell'offerta tecnica.

Apertura delle buste C) contenenti l'offerta economica, l'indicazione dei costi per la sicurezza aziendale e l'offerta di migliorie tecnico-funzionali-qualitative (criterio di valutazione C)

La commissione giudicatrice, dopo queste operazioni, **in seduta pubblica** che sarà convocata secondo quanto stabilito all'articolo 6.4.3. del presente bando di gara, darà lettura dei **punteggi provvisori** attribuiti alle offerte tecniche dei singoli concorrenti con riferimento ai sub criteri di natura qualitativa (criteri A e B) del precedente articolo 13) - tramite la **formula [13.4]** dello stesso art. 13 - e procederà quindi all'apertura delle buste "C" verificandone la corretta presentazione. In particolare verificando che siano stati presentate entrambe le dichiarazioni: **OFFERTA ECONOMICA (Allegato 4) e DICHIARAZIONE COSTI PER LA SICUREZZA AZIENDALI (Allegato 5)**. **Nel caso una o entrambe delle due dichiarazioni fosse mancante o non compilata, il concorrente sarà escluso dalla gara.** Si procederà poi alla lettura delle offerte economiche e delle offerte relative alle migliorie tecnico-funzionali di cui al criterio di valutazione di natura quantitativa C) (**Allegato 6**) presentate dai concorrenti rimasti in gara.

La Commissione giudicatrice procederà, quindi, con riferimento ai concorrenti non esclusi fino a questo punto del procedimento, alla formazione della graduatoria, mediante l'effettuazione delle due riparametrazioni (di primo livello con riferimento a ciascuno dei sub-criteri di natura qualitativa e di secondo livello con riferimento a tutti i criteri dell'offerta tecnica) tramite le formule di cui al precedente art. 13, rispettivamente **[13.5]** e **[13.3]**.

L'attribuzione dei punteggi relativi al criterio di valutazione D) "offerta economica" avverrà in modo automatico ed oggettivo sulla base di quanto indicato al precedente articolo 13.

Tramite la graduatoria in ordine decrescente **sarà individuata l'offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente all'offerta del concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo.**

In caso di offerte uguali si aggiudicherà l'appalto al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto di cui trattasi.

Valutazione di congruità delle offerte.

Ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, e dell'art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel caso in cui, in relazione all'offerta prima in graduatoria, sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti al precedente art. 13, la stazione appaltante effettuerà una valutazione di congruità dell'offerta stessa seguendo la procedura stabilita dall'art. 88 del D.Lgs. 163/2006.

Ai fini dell'individuazione delle soglie per l'obbligo di verifica di anomalia di cui al presente paragrafo, per gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica nel suo insieme si farà riferimento al punteggio assegnato dopo il primo livello di riparametrazione (**O tecnica** concorrente *i-esimo* di cui alla precedente formula **[13.2]**).

La stazione appaltante si riserva la facoltà – ai sensi dell'art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 - di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, fino e non oltre la quinta.

Ai sensi dell'art. 121, comma 10, del DPR 207/2010, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte come sopra quantificati, siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 86, comma 2, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti

ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'art. 121 del DPR 207/2010.

Gli operatori soggetti a verifica di congruità saranno tenuti a presentare le giustificazioni in base al modello e relative note illustrative indicate tra i documenti di gara al precedente art. 5 del bando di gara.

All'esito del procedimento di verifica di congruità, ai sensi dell'art. 121, comma 3, DPR 207/2010, il presidente della commissione di gara, in seduta pubblica - che sarà convocata secondo quanto stabilito al precedente articolo **6.4.4.** - **dichiara** quanto emerso dal procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta e **l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.**

In ogni caso la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante espletterà il procedimento di verifica, ed eventualmente di esclusione, delle offerte anormalmente basse in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Aggiudicazione provvisoria, verifica sul possesso dei requisiti e verifica delle dichiarazioni rese.

Verifica requisiti speciali

La stazione appaltante, entro 10 (=dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, procederà **nei confronti del concorrente provvisoriamente aggiudicatario e del soggetto che segue in graduatoria** – qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati ed il secondo in graduatoria non sia una micro, piccola o media impresa - alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese riguardo il possesso dei *requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari* di cui agli articoli **11.2** del presente bando di gara, **attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass** e per i documenti e certificati non acquisibili tramite detto sistema, in base a quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 3, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. ed all'art. 43 del DPR 445 del 2000.

Gli operatori economici dovranno inserire a sistema AVCPASS, ai fini della dimostrazione dei requisiti eventualmente dichiarati per la categoria scorporata OG11 qualora ci sia qualificati ai sensi dell'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010 e non mediante attestazione SOA:

- le eventuali **certificazioni dei committenti privati** riportanti i lavori analoghi eseguiti, ai sensi del predetto art. 90, comma 1, lett. a), con i relativi importi e con la precisazione che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti, nonché le certificazioni attestanti l'adeguata attrezzatura, ai sensi del predetto art. 90, comma 1, lett. c).

Tuttavia, nel caso d'impossibilità oggettiva ad ottenere le predette attestazioni, il concorrente può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l'avvenuto svolgimento dei lavori.

Si precisa che, coerentemente con quanto disposto dall'art. 3, comma 3, dalla deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, **i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente** dai soggetti competenti.

Qualora sia l'aggiudicatario che il concorrente che segue in graduatoria (qualora non appartenente alla categoria delle MPMI), non forniscano entrambi la prova o non confermino le loro dichiarazioni relativamente al possesso dei requisiti speciali, si procederà all'applicazione delle sanzioni come previsto dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mentre **non si effettueranno nuovamente i calcoli per rideterminare la graduatoria** (in base alle formule di cui al precedente art. 13 sulla riparametrazione e per l'attribuzione dei punteggi all'offerta economica) in quanto si ritiene che il richiamo contenuto nel suddetto secondo comma dell'art. 48 del Codice dei contratti, alla rideterminazione della nuova soglia di anomalia sia riferibile ed applicabile esclusivamente al caso di procedure di affidamento basate sul criterio del prezzo più basso con il meccanismo di esclusione automatica.

Verifica dei requisiti generali

Ai sensi dell'art. 6-bis, comma 1 del Codice, la stazione appaltante provvederà a verificare i requisiti di carattere generale di cui all'art. 11.1 del presente bando **attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass** e per i documenti e certificati non acquisibili tramite detto sistema, in base a quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 3, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. ed all'art. 43 del DPR 445 del 2000.

La stazione appaltante effettuerà anche visure e consultazioni dei dati risultanti dal **casellario informatico** istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ed ogni altra verifica che riterrà necessaria e/o opportuna per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti ed il possesso dei prescritti requisiti)

L'operatore economico aggiudicatario è in ogni caso tenuto, a pena di decadenza dalla aggiudicazione provvisoria, a fornire alla stazione appaltante gli elementi e le informazioni necessari per poter procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali (come ad esempio alcune informazioni necessarie per richiedere il DURC e/o effettuare le verifiche

antimafia, qualora non prodotte dal concorrente tra le dichiarazioni nella documentazione amministrativa).

Relativamente al **DURC** (documento unico di regolarità contributiva) si precisa che:

- in caso di DURC positivo (che attesti la posizione di regolarità contributiva dell'impresa verso tutti gli enti previdenziali e assistenziali) la stazione appaltante non procederà in alcun modo a sindacare il merito di tale fidejacentente documento in seguito a richieste, note od osservazioni di altri concorrenti;
- in caso di DURC negativo (che attesti la posizione di non regolarità contributiva dell'impresa verso anche solo uno degli enti interessati) la stazione appaltante, coerentemente alle interpretazioni espresse nelle sentenze del Consiglio di Stato - CdS. Sezione Quinta n. 147/2008 - CdS. Sezione Quinta n. 4273/2007, CdS. Sezione Quinta n. 5575/2007, prenderà atto delle risultanze del documento unico di regolarità contributiva (DURC) senza in alcun modo procedere a sindacarne i contenuti. La situazione di non regolarità contributiva, risultante da un DURC negativo, sarà considerata motivo di esclusione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera I), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. .

In questo caso la stazione appaltante - tramite fax inviato al numero indicato dal concorrente stesso nel modulo Allegato 1 - provvederà ad informare l'impresa concorrente che l'acquisizione del DURC negativo costituisce presupposto per l'adozione di un provvedimento di esclusione. Tale comunicazione è da considerarsi, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., come comunicazione di avvio del procedimento di esclusione. In questo caso il concorrente entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento del fax - qualora ritenga che gli Enti competenti abbiano emesso nei propri confronti un DURC negativo pur in assenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente - può presentare alla stazione appaltante proprie giustificazioni e/o produrre documenti atti a comprovare che nei propri confronti non sussistono cause ostative al rilascio del DURC ai sensi della normativa vigente. La stazione appaltante procederà a richiedere al soggetto che ha rilasciato il DURC negativo se, in base alle giustificazioni ed ai documenti acquisiti dal concorrente o ad altre motivazioni legate ad eventuali ulteriori verifiche, intenda confermare o meno la sussistenza di cause ostative al rilascio di un DURC positivo. Nel caso in cui il soggetto tenuto al rilascio del DURC confermi la posizione di non regolarità contributiva dell'impresa concorrente (confermando quindi la sussistenza di cause ostative al rilascio di un DURC positivo) verso anche solo uno degli enti interessati, la stazione appaltante non effettuerà nessun'altra verifica e procederà conseguentemente all'esclusione del concorrente dalla gara.

Insussistenza dei requisiti e/o accertamento di false dichiarazioni dopo la fase dell'aggiudicazione provvisoria

Nel caso in cui nei confronti del concorrente aggiudicatario provvisorio si verifichi l'insussistenza dei requisiti generali di cui al precedente articolo 11.1 e/o l'insussistenza dei requisiti speciali di cui al precedente art. 11.2 si accertino false dichiarazioni, si procederà ad escluderlo dalla presente gara. L'esclusione comporterà l'automatica decadenza dall'aggiudicazione provvisoria.

In questo caso, in applicazione dell'art. 38, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., **non si procederà a ricalcoli della graduatoria** mediante le formule delle riparametrazioni o del punteggio da attribuire alle offerte economiche di cui al precedente art. 13, ma si effettuerà un mero scorrimento della graduatoria stessa.

Si procederà quindi:

- con la verifica di congruità nei confronti dell'operatore economico che segue nella graduatoria quello/i escluso/i, qualora vi sia obbligo di procedere alla verifica ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., oppure qualora il responsabile del procedimento ritenga comunque di procedere con una verifica di congruità nei suoi confronti ai sensi del comma 3 del citato art. 86. Si proclamerà **l'aggiudicazione provvisoria** nei confronti dell'offerta che segue in graduatoria quella/e esclusa/e (per mancanza dei requisiti generali e/o speciali di cui all'art. 11 del presente bando) **nel corso di una nuova seduta pubblica di gara che sarà convocata con le modalità di cui al precedente art. 6.4.4.**

- risulterà invece direttamente aggiudicatario provvisoria l'offerta che segue in graduatoria quella/e esclusa/e per mancanza dei requisiti generali e/o speciali di cui all'art. 11 del presente bando nel caso in cui nei confronti della stessa non vi sia obbligo di procedere con una verifica di congruità ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e qualora il responsabile del procedimento non decida di procedere comunque con una verifica di congruità ai sensi del terzo comma del citato art. 86.

Il nuovo aggiudicatario sarà a sua volta soggetto a controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali di cui all'articolo 11. del presente bando di gara.

Si puntualizza che **ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, del D. Lgs. 163/2006**, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità per gli adempimenti di competenza.

I concorrenti non possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

18. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA, STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CONSEGNA DEI LAVORI.

L'aggiudicazione provvisoria - dopo l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti e la veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente provvisoriamente aggiudicatario - sarà soggetta ad approvazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da parte del competente Dirigente del Comune di Ravenna mediante apposita determinazione dirigenziale.

Si precisa che l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

La stazione appaltante provvederà alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79, comma 5, del

D.Lgs. 163/2006, entro cinque giorni dall'esecutività della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva.

Stipulazione del contratto

Il contratto sarà stipulato non prima di 35 giorni ed **entro 180 giorni** a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva oppure entro un diverso maggior termine nel caso di un differimento espressamente concordato tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario.

L'offerta dell'aggiudicatario è vincolante ed irrevocabile fino al termine di **180 giorni** a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79, comma 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., stabilito quale termine massimo per la stipula del contratto.

Qualora la stipula del contratto entro il suddetto termine non si renda possibile per causa imputabile all'aggiudicatario - come ad esempio la mancata produzione della cauzione definitiva o del POS oppure nel caso in cui intervengano nei confronti dell'aggiudicatario stesso una o più cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che inibiscono la possibilità di stipulare il contratto - la stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione in danno all'appaltatore e di procedere alla stipula del contratto con il secondo in graduatoria.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e dalla verifica dell'assenza di altre cause ostative alla stipula del contratto - come l'insorgere di una o più delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni o di altre cause ostative elencate al precedente art. 11.1. del presente bando, successivamente alla avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva - risultanti dal casellario informatico istituito presso l'Osservatorio per i lavori pubblici, dal DURC (documento unico di regolarità contributiva) o da altri riscontri effettuati dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 241, comma 1-*bis*, si precisa che il contratto d'appalto non conterrà la clausola compromissoria. Relativamente al presente appalto è quindi esclusa la competenza arbitrale. La stipula del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, tutte le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

Ravenna, li 18 giugno 2015

Il Dirigente
(Dott. Paolo Neri)